





**Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare con relative opere connesse denominato “Ardella” da ubicarsi in Comune di Polesine-Zibello (PR)**

**ANALISI DELLA COERENZA NORMATIVA E PIANIFICATORIA**




19/11/2024	00	Emissione finale	A. Sabatino G. Virgilli D. Gerevini D. Deriu A. Sarzi Maddidini	G. Neri	G. Bizzarri
Data	Rev.	Descrizione Emissione	Preparato	Verificato	Approvato
Logo Committente e Denominazione Commerciale  Iren Green Generation Tech s.r.l.			ID Documento Committente  <b>CoD081_FV_BPR_00044_ANALISI COERENZA NORMATIVA E PIANIFICATORIA</b>		
Logo Appaltatore e Denominazione Commerciale <b>Futuro Solare 1 S.r.L.</b>			ID Documento Appaltatore  <b>1926_Analisi Coerenza Normativa e Pianificatoria</b>		

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 2 / 85
		Numero Revisione
		00


## Sommario

1	PREMESSA .....	4
1.1	Definizione della procedura di valutazione ambientale e autorizzativa a cui sottoporre il progetto in analisi.....	4
1.1.1	Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici.....	4
1.1.2	Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici .....	6
1.1.3	Applicazione della normativa vigente al caso specifico del progetto in esame.....	7
1.2	Contenuti del presente documento .....	7
2	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA. .....	22
2.1	Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) .....	22
2.2	Gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).....	24
2.3	Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia – Romagna .....	25
2.4	Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) .....	29
2.5	Piano Territoriale Provinciale di Parma (P.T.C.P.).....	32
2.6	Strumentazione urbanistica comunale .....	46
2.6.1	Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) di Polesine Zibello .....	46
2.6.2	Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) di Polesine Zibello .....	54
3	PIANIFICAZIONE DI SETTORE .....	57
3.1	Piani per la verifica della compatibilità idraulica .....	57
3.1.1	Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del F. Po.....	57
3.1.2	Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) .....	59
3.2	Piano Energetico Regionale (P.E.R.) .....	62
3.3	Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2030) .....	65
4	VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	68
4.1	Vincoli di tutela paesaggistica .....	68
4.2	Vincoli di tutela naturalistica .....	73
5	LINEE ELETTRICHE: NORMATIVA DI SETTORE E VINCOLI INTERFERITI .....	76
5.1	Norme in materia di opere relative alle linee elettriche .....	76
5.2	Compatibilità della soluzione di connessione con gli strumenti di pianificazione .....	77

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 3 / 85
		Numero Revisione
		00

## Allegati

- Allegato 1: “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - risposta a istanza di interpello, MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023”

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 4 / 85
		Numero Revisione
		00

# 1 PREMESSA

## 1.1 Definizione della procedura di valutazione ambientale e autorizzativa a cui sottoporre il progetto in analisi


### 1.1.1 Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici

Con riferimento agli elenchi delle opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, definiti ai sensi del D Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed identificati negli Allegati alla Parte Seconda, il progetto di un impianto fotovoltaico può ricadere in diverse casistiche procedurali, in funzione della sua taglia e delle caratteristiche del sito di localizzazione. In particolare, risultano essere sottoposti:

- 1) Alla procedura di VIA di competenza statale, come indicato nell'art.6, comma 7, lettera a) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., i progetti elencati nell'Allegato II al medesimo Decreto; rientrano in tale casistica gli "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale" (cfr. Allegato II, punto 2, alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.).
- 2) Alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, come indicato nell'art.6, comma 6, lettera d) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., i progetti elencati nell'Allegato IV al medesimo decreto; rientrano in tale casistica gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" (cfr. Allegato IV, punto 2, lett. b, alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.), tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici; tale classificazione è poi ripresa anche dalla L.R. 20 aprile 2018, n.4, e ss.mm.ii., dove, al punto 8) dell'Allegato B.2, è riportata la stessa voce "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

Si ricorda peraltro che, ai sensi dell'art.47, comma 11-bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge n.41/2023 e successive modifiche (da ultimo con D.L. n.181/2023 convertito dalla Legge n.11/2024) "I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purché:

- a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 5 / 85
		Numero Revisione
		00

*del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.”*


Un altro aspetto di cui occorre tener conto per definire correttamente l'inquadramento normativo vigente è introdotto dall'art.6, comma 7, lettera b) del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., il quale specifica che la VIA è effettuata per “i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla Parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000”.

Per completare l'inquadramento della normativa vigente occorre, infine, ricordare che il DM Ambiente 30 marzo 2015 ha introdotto le linee guida per la Verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale; fatte salve le soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le suddette linee guida definiscono criteri specifici per identificare le condizioni che giustificano l'eventuale riduzione delle soglie dell'Allegato IV, con riferimento alle caratteristiche e alla localizzazione dei progetti.

I criteri introdotti dal DM summenzionato, che stabiliscono le condizioni che in alcuni casi possono comportare il dimezzamento della soglia di applicazione della Verifica di assoggettabilità, sono i seguenti:

- ✓ Cumulo con altri progetti, per quanto riguarda, in particolare, la presenza di altri progetti appartenenti alla medesima categoria progettuale indicata nell'Allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (ovvero, nel caso del fotovoltaico, “*impianti industriali non termici per la produzione di energia*”<sup>1</sup>), ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; nello specifico l'ambito territoriale è definito da una fascia di un chilometro per le opere areali, misurata a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto;
- ✓ Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate [criterio non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.];
- ✓ Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto proposto, tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alle seguenti zone:
  - zone umide;
  - zone costiere;
  - zone montuose o forestali;
  - riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale;
  - zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;

<sup>1</sup> Si ricorda che, ai sensi del DM 19/02/2007 art.5, comma 8, “*gli impianti di cui all'art.2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW, sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999 [...]”.* Alla luce di tale definizione, per “*impianti industriali non termici per la produzione di energia*” si intendono le installazioni fotovoltaiche aventi potenza > 20 kWp.

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 6 / 85
		Numero Revisione
		00

- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati [criterio non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.];
- zone a forte densità demografica;
- zone di importanza storica, culturale o archeologica.


Ne consegue che, qualora uno o più criteri tra quelli sopra elencati, così come declinati nel DM Ambiente 30 marzo 2015, trovassero applicazione per il caso in esame, le soglie dimensionali stabilite per la Verifica di assoggettabilità a VIA dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (ed eventualmente incrementate ai sensi dell'art.47, comma 11-bis del D.L. 13/2023 convertito dalla Legge n.41/2023 e successive modifiche) dovrebbero essere ridotte del 50% (passando, nello specifico, da 1 MW a 500 kW o, nel caso in cui trovasse applicazione l'innalzamento di soglia introdotto dalla L. 41/2023, da 12 MW a 6 MW).

### **1.1.2 Inquadramento generale della normativa vigente in materia di procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici**

Per quanto riguarda le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici industriali, la normativa vigente prevede quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 22bis del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii., *“l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste”*;
2. Ai sensi dell'art.6, comma 9bis del D.Lgs. n.28/2011 e ss.mm.ii. *“le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici [...] che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale [...]”*; si ricorda che le disposizioni del summenzionato comma 1 si riferiscono all'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
3. Fatte salve le casistiche descritte ai punti precedenti, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, ss.mm.ii.



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 7 / 85
		Numero Revisione
		00

### 1.1.3 Applicazione della normativa vigente al caso specifico del progetto in esame

#### 1.1.3.1 Applicazione della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale

Il progetto in esame prevede la realizzazione nel territorio comunale di Polesine Zibello (PR) di un impianto agrivoltaico avanzato, avente una potenza elettrica installata complessiva di circa 19 MWp. Si ritiene che **le aree di sedime dei pannelli fotovoltaici rientrino nella c.d. “solar belt” definita dall’art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.** (*“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”*).


L’area di posa dei pannelli fotovoltaici, infatti, rientra tra le “aree idonee” per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte solare in quanto a destinazione agricola (come riportato nel paragrafo § 2.6.1, l’area di progetto è ascrivibile alle “aree classificate agricole” in quanto inclusa dal PSC vigente in “Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva” comprese tra gli Ambiti Rurali) e integralmente ricompresa entro il *buffer* di 500 m misurato dagli esistenti impianti fotovoltaici a terra presenti a nord-est ed est dell’area in esame (Figura 1).

Si ritiene, infatti, che, coerentemente con quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in risposta a specifica istanza di interpello (MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023, riportato in Allegato 1 al presente documento), alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) punto 2) del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici industriali.

La citata risposta del MASE, infatti, si esprime proprio sulla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente quale complesso unitario e stabile ovvero impianto industriale ex art. 268, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (riferimento espresso del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.) e, di conseguenza, sull’applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii., le aree agricole site entro un *buffer* distante non più di 500 metri dall’impianto stesso. La risposta all’istanza di interpello citata (MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023, riportata in Allegato 1 al presente documento) dimostra che *un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento viene riconosciuta anche al “luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”* (cfr. ancora art. 268, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.).

A tal proposito, con riguardo all’idoneità di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 (area agricola nel perimetro di 500 m da impianto industriale o stabilimento) occorre dapprima prendere atto della circostanza per la quale il legislatore, diversamente da quanto fatto con riguardo agli stabilimenti industriali, non ha fornito una definizione di “impianto industriale”, obbligando conseguentemente gli operatori a svolgere la relativa attività interpretativa.

In tale contesto si rinvencono i due pareri contrastanti, qui in rilievo: da una parte, l’interpello del MASE (prot.n. 88219/2023) – avente validità, ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006, nei confronti delle sole parti interessate dal relativo procedimento – che considera industriali gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW e dall’altra parte, il parere dell’Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia-Romagna, che

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 8 / 85
		Numero Revisione
		00

nega tale qualità agli impianti fotovoltaici, anch'esso rivolto alle amministrazioni richiedenti e parimenti valido a determinare i comportamenti di tali amministrazioni.

Giova peraltro ricordare che entrambi i pareri non possono ritenersi vincolanti per la generalità dei consociati assumendo i medesimi semmai un ruolo meramente consultivo e mai prescrittivo.

Ciò posto, pur rispettando l'autorevole parere dell'ente regionale, cui fa riferimento la richiesta di aggiornamento di coerenza rispetto alle aree idonee, la scrivente società ritiene che gli elementi qualificanti l'impianto industriale, *ivi* richiamati, non siano idonei a rappresentare in modo compiuto la categoria di "impianto industriale" evocata dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2 del D.Lgs. 199/2021.

In particolare, diversamente da quanto sostenuto nel citato parere, secondo la scrivente, non giova ad attribuire ad un impianto la qualifica "industriale" partendo dal presupposto che ciò discende dalla sua capacità di produrre CO<sub>2</sub> o altre emissioni. Ciò in quanto, con l'avanzamento delle tecnologie, tenuto conto altresì dell'obiettivo di un'industria a zero emissioni (leggasi *Green Deal*), i sistemi di produzione industriale sono destinati a raggiungere l'obiettivo di inquinamento zero.

Perciò, la capacità di inquinamento (*rectius* di emissione di CO<sub>2</sub> o altre emissioni) di un impianto dovrebbe ritenersi un elemento non idoneo, in quanto prossimo ad essere superato, per qualificare l'impianto come "industriale".

Invero, i motivi per i quali qualificare come "industriale" un impianto produttivo vanno cercate altrove ed in particolar modo, in quel complesso di capitali, macchine e addetti necessari per il funzionamento dell'impianto e agli *standards* più elevati di sicurezza che tale tipologia di impianti deve garantire rispetto agli impianti civili.

Nello specifico, si osserva che il funzionamento di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni (potenze superiori a 1 MW) richiede la gestione in sicurezza del processo di produzione di energia elettrica di elevata potenza; tale configurazione presuppone il rispetto di una serie di disposizioni normative che impongono *standards* autorizzativi, realizzativi e gestionali più severi rispetto a quanto richiesto per la realizzazione e la gestione degli impianti civili.

A ciò deve aggiungersi la circostanza per la quale chi esercita l'impianto fotovoltaico di grandi dimensioni (superiori a 1 MW) assume, ai sensi dell'art. 2145 c.c., la qualifica di imprenditore commerciale in quanto ritenuto, tra l'atro, esercente attività industriale di produzione di beni (codice ATECO 35.11).

Quindi, il possesso da parte di un sistema produttivo di energia elettrica di simili caratteristiche (quali: impiego di capitali e personale qualificato per la realizzazione del ciclo produttivo; la produzione di quantità elevate di energia elettrica, superiore a quella prodotta dagli impianti civili; il rispetto di *standards* autorizzativi, realizzativi e gestionali superiori rispetto a quanto previsto per gli impianti civili) deve ritenersi quindi sufficiente per consentire di qualificarlo quale impianto industriale.

Ebbene, in considerazione della potenza pari a 2,81472 MW, di tali caratteristiche deve ritenersi dotato l'impianto fotovoltaico individuato dalla scrivente per "tracciare" il perimetro dell'area (la c.d. *solar belt*) da destinare al proprio progetto fotovoltaico.

Perciò, come evidenziato sopra, si ritiene che le considerazioni, sia pure autorevoli, dell'ufficio regionale – laddove subordinano la qualificazione "industriale" di un impianto alla sua capacità di produrre CO<sub>2</sub> o altre emissioni – non rappresentino in modo corretto la categoria di impianto industriale che, secondo il parere della scrivente, per le ragioni esplicate sopra, deve ritenersi altresì comprensiva degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, come quello indicato per l'individuazione dell'idoneità dell'area interessata dal progetto fotovoltaico qui in rilievo.







Figura 1 – Aree idonee ai sensi dell'art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. da impianti fotovoltaici esistenti.

Si ritiene, inoltre, che **la porzione settentrionale dell'area dell'impianto agrivoltaico** rientri **anche** nella c.d. “solar belt” definita dall'art.20, comma 8, **lettera c-ter), punto 1**, del D. Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (“le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”).

Occorre infatti considerare che la porzione settentrionale dell'area dell'impianto risulta idonea all'ubicazione di un impianto di produzione di energia da fonte solare in quanto a destinazione

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 10 / 85
		Numero Revisione
		00

agricola e integralmente ricompresa entro il *buffer* di 500 m misurato dall'esistente area industriale a Nord dell'area in esame (Figura 2), individuata dal PSC comunale come “*Ambiti industriali e artigianali consolidati*” (al proposito si veda anche la Figura 24).





Figura 2 – Aree idonee ai sensi dell'art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 1, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Sostanzialmente la medesima **porzione settentrionale dell'area dell'impianto agrivoltaico** risulta idonea all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte solare **anche** ai sensi del **punto 2) della summenzionata lettera c-ter)** ex art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 (“*le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera*




	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 11 / 85
		Numero Revisione
		00

*h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”) in quanto a destinazione agricola e ricompresa entro il *buffer* di 500 m misurato dagli stabilimenti insediati entro l’area industriale consolidata che corrispondono alla definizione di cui all’art.268, c.1 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Peraltro si osserva che nel caso specifico gli stessi stabilimenti risultano anche autorizzati con Determina A.U.A. per attività comportanti emissioni in atmosfera come desunto dalla consultazione del sito ARPAE (si tratta, in particolare, delle Ditte Bulgarani Costruzioni S.r.L., Carpenteria Palmas, Foodlab S.r.L.) (Figura 3).*


Infine, **buona parte dell’area dell’impianto agrivoltaico**, con la sola esclusione della porzione nord-occidentale (comunque ricompresa nelle aree di cui alla lettera c-ter punto 1 e c-ter punto 2 sopradescritte), è idonea **anche** ai sensi dell’art.20, comma 8, **lett. c-quater**: *“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.”*

Come meglio argomentato nel successivo § 4.1 ed esemplificato nella successiva Figura 4, infatti, l’area dell’impianto agrivoltaico (con la sola esclusione della porzione nord-occidentale) non risulta ricompresa entro il *buffer* di 500 m misurato dai beni individuati sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell’art.136 del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii.



*Figura 3 – Aree idonee ai sensi dell'art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. da stabilimenti esistenti a nord dell'area di intervento.*





*Figura 4 – Aree idonee ai sensi dell'art.20, comma 8, lettera c-quater), del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.*

**Si ritiene dunque, per tutto quanto sopra esposto, che le aree interessate dall'impianto agrivoltaico di progetto possano essere qualificate come “aree idonee” per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare ai sensi del comma 8, art.20, del D.Lgs**

**n.199/2021**

**ss.mm.ii.**




Figura 5). **In particolare, le aree di sedime dei pannelli fotovoltaici rientrano nella c.d. “solar belt” definita dall’art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.**

Inoltre, la porzione settentrionale dell’area dell’impianto agrivoltaico risulta ulteriormente idonea per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile solare ai sensi della lettera c-ter punti 1 e 2 con riferimento agli impianti industriali esistenti a Nord e l’area dell’impianto agrivoltaico, con l’esclusione di una sola minima porzione al margine nord-occidentale (che comunque risulta idonea ai sensi della lettera c-ter punti 1 e 2), è altresì area idonea ai sensi della lettera c-quater.







Figura 5 – Aree idonee ai sensi dell'art.20, comma 8 del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.

Occorre inoltre prendere a riferimento la D.A.L. Emilia – Romagna n.125 del 23 Maggio 2023 con cui la Regione ha specificato i criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici ed al contempo tutelare i suoli agricoli ed il valore paesaggistico ed ambientale del territorio. Al punto 2.2 della summenzionata Delibera è specificato che “*nelle aree agricole considerate **idonee ope legis** di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter del D. Lgs. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole [...].*

*Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a*

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 16 / 85
		Numero Revisione
		00

*qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche [...], il sistema di qualità nazionale produzione integrata [...], le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche [...], nonché **le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione.** Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.*

*Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra."*

Nell'ambito di un precedente procedimento relativo anch'esso all'area oggetto del presente procedimento (poi ritirato), era stata inviata, al competente Settore regionale, formale richiesta, ai sensi del punto 3.1. della D.G.R. 22 Aprile 2024, n.693 "Criteri per l'individuazione delle aree interessate da colture certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola", per consentire lo svolgimento delle procedure di verifica della conduzione agricola sui terreni agricoli interessati dalla realizzazione dell'impianto (cfr. mail prot. n. 0692107.E del 25/06/2024).


Con risposta Prot. TA000445-2024-A del 2/07/2024, l'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione Sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni ha riscontrato che *"le particelle catastali indicate nella documentazione fornita e interessate dalla realizzazione dell'impianto risultano ricadere parzialmente in aree sulle quali si riscontra la presenza di coltivazioni certificate indicate nell'allegato tecnico della Delibera n. 693/2024 sia per l'anno in corso che per il triennio precedente [...]"*.

In particolare, è stata riscontrata la coltivazione di erba medica da foraggio, prato pascolo in purezza avvicendato – non permanente di leguminose per le particelle della Società agricola Colombarola di Tanzi Tolenti S.S.

La presenza di colture certificate per la produzione del Parmigiano Reggiano DOP ha reso necessaria la progettazione di un impianto agrivoltaico avanzato che può ricoprire l'intera area risultata idonea ai sensi dell'art.20, comma 8, lett. c-ter, punto 2 del D.Lgs. n.199/2021 ss.mm.ii. (vedi argomentazioni relative di cui sopra).

Il progetto, pertanto, risponde puntualmente ai criteri di cui alla normativa tecnica di riferimento (e in particolare alle *"Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici"* – giugno 2022 dell'allora MITE), garantendo la piena rispondenza ai criteri previsti per gli impianti agrivoltaici come dimostrato puntualmente negli elaborati CoD081\_FV\_BGR\_00080 RELAZIONE AGRONOMICA\_rev00 e CoD081\_FV\_BGR\_00081 RELAZIONE AGRIVOLTAICA\_rev00.


Ai sensi dell'art.47, comma 11-bis del D.L. 13/2023, convertito dalla Legge n.41/2023 e successive modifiche (da ultimo con D.L. n.181/2023 convertito dalla Legge n.11/2024), i limiti relativi alla soglia di applicazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening") di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., seppur incrementati da 1 MW a 12 MW, risultano superati dall'intervento in progetto, ma non risultano, invece, superati i limiti relativi alla soglia di applicazione della procedura di VIA in sede statale che risultano pari a 25 MW; il progetto in esame, pertanto, deve essere sottoposto a procedura Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale.

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 17 / 85
		Numero Revisione
		00

Si osserva altresì che l'intervento in progetto non ricade nemmeno parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000, e pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'art.6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Si osserva infine che per il caso in esame non rilevano le disposizioni di cui al DM Ambiente 30 marzo 2015, che definiscono le condizioni per l'eventuale dimezzamento della soglia fissata dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'impianto in progetto di per sé già supera la soglia fissata per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, a prescindere dall'applicazione o meno del dimezzamento. Per completezza di trattazione, di seguito vengono comunque discussi i criteri introdotti dal summenzionato DM:

- a) Cumulo con altri progetti; premesso che in relazione a quanto espresso dalla Sentenza del TAR LECCE n.935 del 17/07/2024 in cui è stato precisato come l'applicazione del criterio non riguarda gli impianti fotovoltaici eventualmente già esistenti nel buffer di 1 km dall'impianto in esame ma solo i "progetti" afferenti ad "opere o interventi di nuova realizzazione", si evidenzia che sono stati valutati gli impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione mediante VIA nazionale, eventualmente ubicati nei pressi dell'area dell'impianto di progetto, tramite la consultazione del portale al link [https://va.mite.gov.it/it-IT/Ricerca/ViaLibera?\\_\\_RequestVerificationToken=sCu1lds5IlbfCWVpkyEwvgzh2Qph\\_jV4DoJnThUJrEp0JoNY3hOMYIITeHezOeOSJNQZa7hJa36qrCiUP3mSbQfmGZUB6b98NHPrJwJezL2CuJr-K41jv\\_Q7kJuGeUb0EtQCKSoqgjT\\_Cy4Y2LmNuEY4tZr01sLl-QkofIwYcOc1&t=o&Testo=fotovoltaico&x=12&y=17](https://va.mite.gov.it/it-IT/Ricerca/ViaLibera?__RequestVerificationToken=sCu1lds5IlbfCWVpkyEwvgzh2Qph_jV4DoJnThUJrEp0JoNY3hOMYIITeHezOeOSJNQZa7hJa36qrCiUP3mSbQfmGZUB6b98NHPrJwJezL2CuJr-K41jv_Q7kJuGeUb0EtQCKSoqgjT_Cy4Y2LmNuEY4tZr01sLl-QkofIwYcOc1&t=o&Testo=fotovoltaico&x=12&y=17); nell'intorno dell'area non risulta alcun impianto. Inoltre, nell'intorno di 1 km dall'area in esame non risultano nemmeno impianti fotovoltaici in fase di verifica o valutazione regionale; tale informazione è desunta dalla consultazione del sito della Regione Emilia - Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>). Nel complesso, pertanto, la verifica dei progetti di altri impianti fotovoltaici e agrivoltaici autorizzati (e non ancora realizzati) e dei procedimenti autorizzativi in corso nel contesto ambientale e territoriale compreso entro 1 km dalla localizzazione dell'impianto agrivoltaico in progetto non ha rilevato casistiche rispondenti a questa condizione; ove ritenuto necessario, per completare l'indagine il proponente chiede in ogni caso la collaborazione anche dell'Ente procedente (Arpae SAC Parma) nel fornire informazioni circa eventuali procedimenti in essere entro il buffer di 1 km dall'area di ubicazione dell'impianto agrivoltaico in progetto. Per completezza di trattazione, si evidenzia che, come riportato in Figura 6, nell'ambito territoriale definito da una fascia di 1 chilometro misurata a partire dal perimetro esterno delle aree occupate dal progetto proposto, consultando gli archivi riportati sul portale del GSE ([https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti\\_Internet.html](https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html)), risulta che nel contesto territoriale in esame (buffer di 1 km dall'area di impianto) sono presenti impianti fotovoltaici a terra con una potenza installata complessiva di circa 6 MW; come sopra specificato, questo aspetto non rileva ai fini della procedura di valutazione ambientale, tuttavia la presenza di altri impianti nel *buffer* di 1 km sarà comunque considerata nella valutazione degli impatti nell'ambito della Verifica di assoggettabilità a VIA.
- b) Rischio di incidenti (criterio comunque non applicabile agli impianti fotovoltaici, N.d.R.); l'intervento in progetto non prevede processi produttivi che utilizzino sostanze e/o preparati

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 18 / 85
		Numero Revisione
		00

pericolosi elencati nell'Allegato I al D.Lgs. n.105/2015 in quantità pari o superiori alle soglie indicate dello stesso Decreto;

- c) Localizzazione dei progetti: l'intervento in progetto non interessa zone ambientalmente sensibili e/o caratterizzate da una ridotta capacità di carico dell'ambiente naturale, come definite nel già menzionato D.M. Ambiente 30 marzo 2015; in particolare il progetto non interessa:

- zone umide;
- zone costiere;
- zone montuose o forestali;
- riserve e parchi naturali;
- zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;
- zone a forte densità demografica;
- zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Si specifica inoltre che l'ulteriore criterio di localizzazione afferente alle “zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati” non è applicabile per gli impianti fotovoltaici, in quanto questi non producono emissioni e/o scarichi inquinanti.

Considerato tutto quanto sopra esposto è possibile concludere che, ai sensi della normativa vigente, il progetto in esame è sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i e dell'Allegato B.2, punto 8) della L.R. 4/2018 ss.mm.ii.







Figura 6 - Verifica di impianti fotovoltaici nell'intorno dell'area di progetto (in rosso) – rappresentazione grafica (Fonte: [https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti\\_Internet.html](https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html))

#### 1.1.3.2 Applicazione della normativa vigente in materia di procedure autorizzative

Per quanto riguarda la procedura autorizzativa applicabile all'impianto in progetto ed alle relative opere di connessione, ricordando che l'impianto stesso ha una potenza superiore ai 12 MW (dunque non è allo stesso applicabile la disciplina di cui all'art.6, comma 9bis del D. Lgs. n.28/2011 e ss.mm.ii.), sarà presentata istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs n.387/2003 e ss.mm.ii. A questo proposito occorre considerare che la Regione Emilia - Romagna ha chiarito le situazioni nelle quali si rende necessaria la Variante urbanistica nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, la nota prot. PG/2011/63963 del 10/03/2011 specifica che

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 20 / 85
		Numero Revisione
		00

*“L’autorizzazione alla installazione dell’impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere connesse, non comporta variante urbanistica quando si richiede di installare l’impianto in una delle aree idonee di cui alla delibera n. 28/2010; la necessità di effettuare la variante potrebbe però essere necessaria sotto il profilo espropriativo quando le opere di connessione (per allacciare l’impianto alla rete elettrica) debbano attraversare aree che non siano nella disponibilità del richiedente. In tal caso il richiedente dovrà, con la domanda di autorizzazione, chiedere l’attivazione della procedura espropriativa e nell’ambito del procedimento unico deve essere effettuata variante con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle opere; la necessità della procedura espropriativa viene meno nel caso in cui il richiedente l’autorizzazione abbia concluso accordi bonari con tutti i proprietari delle aree interessate dall’attraversamento della linea elettrica”.*

Nel caso specifico parte del tracciato delle opere di connessione (cavidotto MT interrato), indicato da e-distribuzione nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), interessa anche terreni che risultano essere catastalmente di proprietà privata e che attualmente non si trovano nella disponibilità del Proponente. Pertanto, alla luce del parere sopra riportato, rendendosi necessaria l’attivazione di una procedura espropriativa, si renderà necessaria anche variante urbanistica (in particolare coinvolgendo il Piano Operativo Comunale – POC) per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Questa impostazione è coerente con la prevista attivazione del procedimento autorizzatorio unico ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.: si rammenta, infatti, che l’art.12 comma 3 del citato decreto specifica che l’autorizzazione unica “[...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.


L’attivazione di un procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. consentirà di ricondurre ad un unico procedimento sia l’impianto fotovoltaico che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo funzionamento; per quanto riguarda le competenze amministrative, si ricorda che ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia – Romagna ha delegato la funzione amministrativa al rilascio della summenzionata Autorizzazione Unica ad Arpa SAC (nel caso di specie, Arpa SAC di Parma).

## 1.2 Contenuti del presente documento

La presente Relazione tecnica, redatta a corredo della documentazione necessaria alla procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 ss.mm.ii., intende discutere la conformità delle opere in progetto sia con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale. Sono stati, pertanto, presi ad esame e discussi i seguenti Piani:

- Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC)
- Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)
- Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia-Romagna (Linee guida regionali);
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Piano Territoriale della Provincia di Parma (PTCP);
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Polesine Zibello;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Polesine Zibello;




	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 21 / 85
		Numero Revisione
		00

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Po;
- Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);
- Piano Energetico Regionale (PER) 2030;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2030.

Inoltre, è stata condotta un'analisi sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti.

Un'analisi dedicata è stata sviluppata per il tracciato delle opere di connessione.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore, analizzate nella presente relazione, sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte dell'intervento in progetto, compresa la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 22 / 85
		Numero Revisione
		00

## 2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

### 2.1 Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC)


L'Italia occupa una posizione centrale nel Mediterraneo e proprio questa zona viene definita dai climatologi una delle aree "hot-spot" dei cambiamenti climatici. La nostra penisola, infatti, è particolarmente esposta a un rischio climatico elevato, tra cui una maggiore frequenza e intensità degli eventi estremi come inondazioni, ondate di calore, e fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste e carenza idrica: già oggi è evidente che l'aumento delle temperature e l'intensificarsi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici amplifichino tali rischi i cui impatti economici, sociali e ambientali sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni.

In linea con la "legge europea sul clima" (regolamento 2021/1119/Ue), il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha approvato, con decreto n.434 del 21 dicembre 2023, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC). Il PNACC 2022 va a sostituire il precedente Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico che risaliva al 2018 ed era finalizzato all'attuazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Si tratta di una strategia concepita per rendere l'Italia resiliente alla crisi climatica. Il documento approvato funge inoltre da guida per pianificare al meglio le politiche di adattamento sul piano nazionale e locale, nel breve e nel lungo periodo.

Il Piano presenta alcune proiezioni su quello che potrebbe accadere in Italia dal 2036 al 2065 e delinea tre scenari possibili. In uno *scenario a elevate emissioni (RCP 8.5)* il PNACC prevede, entro il 2100, concentrazioni atmosferiche di CO<sub>2</sub> triplicate o quadruplicate (840-1120 ppm) rispetto ai livelli preindustriali (280 ppm). Lo scenario a elevate emissioni risulta caratterizzato dal verificarsi di un consumo intensivo di combustibili fossili e dalla mancata adozione di qualsiasi politica di mitigazione con un conseguente innalzamento della temperatura globale pari a +4-5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali atteso per la fine del secolo. In uno *scenario intermedio (RCP 4.5)*, che assume la messa in atto di alcune iniziative per controllare le emissioni, sono considerati scenari di stabilizzazione: entro il 2070 le concentrazioni di CO<sub>2</sub> scendono al di sotto dei livelli attuali (400 ppm) e la concentrazione atmosferica si stabilizza, entro la fine del secolo, a circa il doppio dei livelli preindustriali. In uno *scenario di mitigazione aggressiva (RCP 2.6)*, invece, le emissioni sarebbero dimezzate entro il 2050.

La struttura del PNACC è suddivisa in diverse sezioni, tra cui il quadro giuridico di riferimento, il quadro climatico nazionale, gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e le vulnerabilità settoriali. In aggiunta al documento sono stati inseriti quattro allegati di riferimento che approfondiscono specifici aspetti del Piano. Questi includono due documenti per la definizione di strategie e piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici, un documento analitico che riassume il quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e un documento focalizzato sulle azioni di adattamento.

In quest'ultimo sono contenute 361 misure generiche di carattere nazionale o regionale che dovranno essere intraprese in vari settori, dall'energia alla sanità, dalla gestione idrica e del dissesto alle foreste, zone costiere e insediamenti urbani e una serie di indicazioni per l'integrazione nella pianificazione territoriale locale e regionale (mancante un'indicazione per la pianificazione economica).

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 23 / 85
		Numero Revisione
		00


L'obiettivo principale del PNACC è *fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.* Inoltre, il Piano specifica che *servono azioni sistemiche (Figura 7), le quali attraverso lo stanziamento di risorse in modo strutturato vadano a mitigare gli impatti negativi sulle comunità che subiscono gli eventi climatici estremi e a lunga insorgenza, causando ricadute in termini di capacità produttiva e perdita di posti di lavoro con conseguente necessità di riqualificazione professionale. Oltre a maggiori incentivi, anche fiscali, per i sistemi di produzione innovativi, sostenibili ed a impatto climalterante ridotto.*

N	Misura	Azione	Obiettivo	Indicatore di avanzamento (metodo di misura)	Target	Tempi di attuazione	Soggetti coinvolti
1	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Istituzione dell'“Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici”	Istituzione dell'Osservatorio nazionale e costituzione della Segreteria tecnica entro tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	Emanazione del decreto ministeriale (Protocollo)	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	Tre mesi dal decreto ministeriale di approvazione del PNACC	MASE
2	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali	Mainstreaming dell'adattamento nella pianificazione a tutti i livelli di governo del territorio	Numero di piani e programmi per i quali sono state individuate modalità, strumenti e soggetti competenti per il mainstreaming / Numero di programmi e/o piani valutati	100%	Sei mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Osservatorio
3	Rafforzamento amministrativo per l'adattamento a livello nazionale (Governance)	Definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di governo	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC entro dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Approvazione dell'atto di definizione delle modalità e degli strumenti di attuazione delle misure del PNACC (Protocollo)	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Dodici mesi dall'insediamento dell'Osservatorio	Osservatorio
4	Rafforzamento delle competenze tecniche per l'adattamento a livello nazionale (Informazione)	Sviluppo di un programma di ricerca per il miglioramento del quadro conoscitivo sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulla vulnerabilità e sui rischi in Italia	Attivazione dell'Accordo/Convenzione entro dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Accordo/Convenzione (Protocollo)	Dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	Dodici mesi dal decreto di approvazione del PNACC	MASE

Figura 7 - Sintesi delle misure e azioni sistemiche del PNACC

In particolare, con riferimento al progetto in esame, tra le misure previste dal Piano si evidenzia la *Diversificazione delle fonti primarie* e la *Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica*.

In questo contesto il progetto in esame risulta pienamente coerente con le misure sopra indicate, concorrendo al perseguimento degli obiettivi del Piano in quanto l'energia solare non solo offre una soluzione a basso impatto per le esigenze energetiche, ma il suo impiego concorre a ridurre le emissioni di gas serra, riducendo l'impatto ambientale e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 24 / 85
		Numero Revisione
		00

## 2.2 Gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Il 21/01/2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali, al 2030, sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano ha come traguardo il 2030 e segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, attraverso una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il cammino dell'Italia verso la sostenibilità oltre il 2020 seguirà quindi il solco tracciato dalla Strategia per un'Unione dell'energia - basata sulle cinque dimensioni: decarbonizzazione; efficienza; sicurezza energetica; sviluppo del mercato interno dell'energia; ricerca, innovazione e competitività. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile - finalizzata al processo di decarbonizzazione - l'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili.

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 (30%) sia così differenziato tra i diversi settori:

- 55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico;
- 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento);
- 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Secondo gli obiettivi del Piano, il parco di generazione elettrica subirà un'importante trasformazione grazie all'obiettivo di *phase - out* della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiungerà i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017.

Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030 (Figura 8).

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
<b>Totale</b>	<b>52.258</b>	<b>53.259</b>	<b>68.130</b>	<b>95.210</b>

Figura 8 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la potenza prodotta da impianti fotovoltaici prevista al 2030 è, infatti, superiore a 50 GW. In Figura 9 si riportano le traiettorie di crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste per il 2030 come riportate nel Piano.




Figura 9 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030.


In quest'ottica, rimane importante, per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra.

A tal proposito, si evidenzia che l'impianto agrivoltaico di progetto, con potenza di picco pari a circa 19 MWp, concorre al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano.

### 2.3 Criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici in Regione Emilia – Romagna

Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n.28 avente come oggetto la "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica". Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto "occorre




	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 26 / 85
		Numero Revisione
		00

fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.” Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, integrate da quanto previsto dalla D.A.L. 125/2023 (Tabella 1); l’intervento non interessa nessuna delle aree non idonee individuate.

*Tabella 1 – Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell’Allegato 1 della Delibera dell’Assemblea Legislativa n.28 del 2010 (come integrata dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa n.125 del 2023).*

Aree considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della D.A.L. 28/2010, come integrata dalla D.A.L. 125/2023			Valutazione sintetica di coerenza
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrate nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	L’area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
		sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		fasce di tutela fluviale di cui all’articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (P.T.P.R.) [...]	
		invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		crinali, individuati dai P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		calanchi (art. 20 c. 3 P.T.P.R.)	
		complessi archeologici ed aree di accertata consistenza archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. del P.T.P.R.)	
		immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo	
		aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”	
2	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.		
3	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.		
4	Le aree forestali, così come definite dall’art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.		




	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 27 / 85
		Numero Revisione
		00

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi della D.A.L. 28/2010, come integrata dalla D.A.L. 125/2023		Valutazione sintetica di coerenza
5	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.	

La “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” rappresenta graficamente le aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici (lettera A dell’allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e quelle considerate idonee all’installazione degli stessi con condizioni (lettera B dell’allegato I alla D.A.L. n. 28/2010, che hanno comunque subito significative modifiche con la D.A.L. 125/2023 come illustrato a seguire).

La tavola 163SO della “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici” conferma che i terreni individuati per l’ubicazione dell’impianto agrivoltaico non rientrano tra le aree classificate “non idonee” all’installazione di impianti fotovoltaici (Figura 10).




**A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:**

- A 1)**  
le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darme attuazione:  
A 1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);  
A 1.1 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);  
A 1.2 zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);  
A 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);  
A 1.4. crinali, individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;  
A 1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);  
A 1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);  
A 1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;  
A 1.8 le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- A 2)**  
le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 3)**  
le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 4)**  
le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2005, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 5)**  
le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

**B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:**

- B 2)**  
le zone sotto elencate, qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:  
-le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR);  
-le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centurata, le zone di tutela di elementi della centurazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. d. del PTPR);  
-le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunali e simili e le zone gravate da usi civici (art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d. del PTPR);  
-elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);  
-i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR) e i crinali non individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del PTPR);
- B 6)**  
le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente;

*Figura 10 – Stralcio tavola 163SO della “Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”; il perimetro blu indica l'areale di ubicazione dell'impianto agrivoltaico.*

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 29 / 85
		Numero Revisione
		00

Come deducibile dalla legenda riportata in Figura 10 ai sensi della D.A.L. Emilia – Romagna 28/2010, l’area di progetto risulterebbe sottoposta a limitazioni di potenza installabile ai sensi della lettera B.2 (con un massimo di 1 MW per impresa). Questa limitazione è però da intendersi oggi completamente superata in relazione agli aggiornamenti normativi intercorsi successivamente alla D.A.L. 28/2010, e, in particolare, in base al fatto che la stessa Regione Emilia - Romagna ha successivamente approvato la D.A.L. n. 125 del 23/05/2023 “*Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*” (pubblicata sul BURERT n. 152 dell’8 giugno 2023, Parte seconda), la quale specifica quanto riportato di seguito:

- è soppresso il punto B.2 (appunto quello che, nel caso specifico, introdurrebbe la limitazione di 1 MW di potenza), e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili;
- nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. n.199/2021 (criterio che si ritiene essere rispettato nel caso specifico), gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Sempre nelle aree agricole idonee ope legis, qualora interessate da coltivazioni certificate (ovvero: produzioni biologiche, produzioni soggette al sistema di qualità nazionale produzione integrata, denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione), sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento.

Nel caso specifico, l’area individuata per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico interessa coltivazioni certificate ed è ritenuta idonea ai sensi dell’art.20, comma 8, lett. c-ter (punto 2) del D.Lgs. n.199/2021 ss.mm.ii. (si veda a tale proposito quanto già argomentato nel precedente § 1.1.3.1): il progetto pertanto, prevedendo l’occupazione dell’intera area individuata come c-ter punto 2 con le installazioni fotovoltaiche e caratterizzandosi come impianto agrivoltaico avanzato, garantisce il pieno rispetto di quanto previsto dalla DAL n.28/2010 e s.m.i.


Si evidenzia, inoltre, che l’area di progetto rientra ulteriormente nelle aree idonee individuate dall’art.20, comma 8, anche ai sensi della lettera c-ter punto 1 e c-ter punto 2 con riferimento alle attività produttive presenti a nord unitamente alla lettera c-quater.

Si consideri infine che le previsioni progettuali, prevedendo l’utilizzo di supporti direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni o basamenti in cls, non comporteranno tipologie di installazioni che possano alterare lo stato dei luoghi, ovvero sarà consentito “il pieno ripristino agricolo” dei medesimi.

## 2.4 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e si pone come riferimento della pianificazione e della programmazione regionale dando disposizioni ed obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali e delle emergenze territoriali. Il P.T.P.R. vigente è stato approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993.

Alla fine del 2015 la Regione ed il Segretariato Regionale del MiC (Ministero della Cultura) per l’Emilia - Romagna hanno firmato l’Intesa istituzionale per l’adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’Intesa è stata successivamente rinnovata nel Luglio 2020 con

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 30 / 85
		Numero Revisione
		00

l’obiettivo di definire in maniera univoca la perimetrazione delle aree tutelate nonché gli interventi compatibili con la conservazione, la valorizzazione ed eventualmente il recupero dei valori paesaggistici che le caratterizzano. Ad oggi il nuovo P.T.P.R. non risulta ancora disponibile. Con riferimento espresso al caso in esame, il Piano non individua particolari vincoli o elementi di rilevanza sull’area di progetto (Figura 11).





Figura 11 – Stralcio PTPR – Tavola 1 – 3 (in rosso l’area in disponibilità del Proponente).

L’area di progetto è ricompresa nell’Unità di Paesaggio n. 10 denominata “Pianura piacentina”, di cui si riporta di seguito un estratto dell’Allegato G alle Norme di Piano, descrittivo della summenzionata Unità (Figura 12).



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 31 / 85
		Numero Revisione
		00

---

#### Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti

---

##### Elementi fisici

- caratteristici affluenti dell'alta pianura a canali anastomizzati.

---

##### Elementi Biologici

- diminuzione delle alberature rispetto alle altre zone di pianura;
- fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti;
- nelle aree golenali del fiume Trebbia, torrente Nure è presente la fauna e flora degli ambienti umidi palustri e fluviali;
- nell'area collinare in prossimità di Pianello Val Tidone è presente la fauna del piano collinare prevalentemente nei coltivi alternati a incolti e scarsi cedui - del querceto misto caducifoglio.

---

##### Elementi Antropici

- corti chiuse fortificate;
- centri fortificati a pianta regolare di origine medioevale;
- chiaviche;
- nani curie.

---

##### Invarianti del paesaggio

- aree golenali dei fiumi appenninici;
- corti chiuse fortificate.

---

##### Beni culturali di particolare interesse

---

##### Beni culturali di interesse geologico - biologico

---

##### Beni culturali di interesse storico-testimoniale

Centri storici di: Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore, Busseto, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni; Chiaravalle della Colomba; Castelli.

---

##### Programmazione


---

##### Programmi e Progetti esistenti:

- FIO '84: Progetto sistemazione Torrente Chiavenna.

*Figura 12 – Stralcio Allegato G alle Norme di P.T.P.R. – Unità di Paesaggio n. 10 “Pianura piacentina”.*

Come precedentemente evidenziato, la consultazione delle Tavole di P.T.P.R. vigente non evidenzia la presenza di elementi di tutela nelle aree di interesse, che verranno discussi su scala locale nei paragrafi successivi; giova qui evidenziare che la progettazione ha curato l'inserimento paesaggistico

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 32 / 85
		Numero Revisione
		00

– ambientale delle opere in progetto con la realizzazione di siepi perimetrali per il mascheramento dell’impianto.

Non si rilevano, pertanto, elementi di incompatibilità rispetto all’ubicazione dell’impianto agrivoltaico nell’area di progetto, che, come già anticipato, localizza i pannelli di produzione fotovoltaica su aree agricole in prossimità di “impianti industriali e stabilimenti”, indicatore di idoneità ai sensi del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (art. 20, comma 8, c-ter, punto 2) e della DAL Emilia – Romagna n. 125/2023 (ovvero ricompreso nella c.d. *solar belt* di 500 m da “impianti industriali e stabilimenti”). Si rammenta, inoltre, che l’area di progetto rientra ulteriormente nelle aree idonee individuate dall’art. 20, comma 8, anche ai sensi della lettera c-ter punto 1 e c-ter punto 2 con riferimento alle attività produttive presenti a nord unitamente alla lettera c-quater.

## 2.5 Piano Territoriale Provinciale di Parma (P.T.C.P.)

La Provincia di Parma, con D.C.P. n. 71 del 7 luglio 2003, ha originariamente approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), seguito da una serie di varianti di aggiornamento e/o adeguamento del Piano a sopravvenute leggi di settore.


*Il summenzionato Piano “rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, finalizzato a delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.”*

Dalla consultazione della Tav. C.1.1 di Piano (Figura 13) si deduce che l’area in esame interferisce con una zona di interesse paesaggistico – ambientale, i dossi di pianura. Ai sensi dell’art. 15 delle N.T.A. del P.T.C.P. [...] *Nei dossi di pianura indicati nelle tavole C.1 [...] vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive finì a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.*

A tal proposito, si specifica, innanzi tutto, che mentre la versione originaria della DAL n.28/2010 prevedeva, al punto B.2, specifiche limitazioni per l’interessamento di tali elementi da parte di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, tali limitazioni sono state eliminate dalla successiva DAL n.125/2023, riconoscendo dunque come la presenza degli elementi citati non rappresenti, di base, un criterio limitante alla possibilità di installazione di impianti di produzione di energia da fonte solare.

Si evidenzia, inoltre, che l’intervento di progetto assicura la continuità dell’attività agricola e prevede l’infissione dei pannelli nel terreno senza determinare significative modificazioni delle caratteristiche morfologiche locali. Le uniche modifiche possibili sono relative alla realizzazione dei basamenti delle cabine elettriche di progetto (sebbene le cabine del produttore saranno rimosse al termine della vita utile dell’impianto) e agli scoli degli appezzamenti agricoli (ma non agli elementi del reticolo idrografico), che comunque interessano superfici particolarmente limitate e quindi non tali da poter alterare in modo apprezzabile la conformazione morfologica dell’areale interessato dal progetto. In questo senso, si ritiene pertanto che il progetto sia pienamente conforme alle indicazioni del PTCP per i “dossi di pianura”.



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 33 / 85
		Numero Revisione
		00


Inoltre, sebbene l'area di progetto sia esterna alle "Zone di tutela della struttura centuriata", è segnalato, nel settore Sud - Est dell'area stessa, nei pressi dell'edificio identificato dal toponimo "Ca' Rubini", un "Elemento della centuriazione" (appartenente agli elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale). Secondo l'art.16 delle NTA [...] *per le aree interessate dalla presenza di elementi della centuriazione, esterne alle zone di tutela della struttura centuriata, è fatto divieto di alterare le caratteristiche di tali elementi fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano, attraverso adeguati approfondimenti, verificato l'individuazione effettuata dal P.T.C.P.* A questo proposito si rileva che, come evidenziato nel successivo § 2.6, anche la Tavola "A.2 Vincoli e tutele del territorio" del P.S.C. riporta la presenza di suddetto elemento, rimandando alla redazione di uno studio di dettaglio; ciò premesso, si rimanda agli elaborati CoD081\_FV\_BPR\_00078 RELAZIONE ARCHEOLOGICA\_rev00 e CoD081\_FV\_BPR\_00079 RELAZIONE ARCHEOLOGICA - TEMPLATE GIS MINISTERIALE\_rev00, che meglio approfondiscono questo tema e, con esso, l'indagine bibliografica, archivistica, la fotointerpretazione e la ricognizione di superficie inerente all'area in esame, fornendo una valutazione del rischio archeologico relativo all'intervento. Tali elaborati evidenziano come, nell'area di intervento, l'elemento della centuriazione individuato dal PTCP non ricalca alcun elemento del paesaggio antropico, risultando assente in bibliografia e nelle fotografie aeree (es. canali, fossi, viabilità interpoderali, filari relitti o altri elementi simili). Esso va pertanto presumibilmente ritenuto un refuso cartografico.

In questo senso, si ritiene pertanto che il progetto sia pienamente conforme agli obiettivi assunti dal PTCP per gli "elementi della centuriazione", laddove presenti, fermo restando il recepimento di eventuali prescrizioni che in fase autorizzativa potranno essere formulate in merito agli aspetti archeologici dalla competente Soprintendenza.

L'area di progetto ricade, inoltre, all'interno delle *Bonifiche storiche* di pianura; in queste zone ai sensi dell'art.18 delle NTA, [...] *va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale; [...] gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.*

A tal proposito, si specifica, innanzi tutto, che mentre la versione originaria della DAL n.28/2010 prevedeva, al punto B.2, specifiche limitazioni per l'interessamento di tali elementi da parte di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, tali limitazioni sono state eliminate dalla successiva DAL n.125/2023, riconoscendo dunque come la presenza degli elementi citati non rappresenti, di base, un criterio limitante alla possibilità di installazione di impianti di produzione di energia da fonte solare

Si evidenzia, inoltre, che gli interventi previsti non sono riconducibili a interventi di nuova edificazione in senso classico (ovvero relativi ad interventi di costruzione di nuovi edifici) e che l'impianto agrivoltaico in progetto non determina significative modificazioni dell'organizzazione territoriale dell'areale di intervento e delle sue caratteristiche morfologiche, confermando l'attuale sistema di drenaggio territoriale (derivato appunto dal sistema delle bonifiche storiche), senza comportare modifiche ad elementi del reticolo idrografico minore esistenti. Il progetto, infatti,

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 34 / 85
		Numero Revisione
		00

prevede unicamente la modifica locale degli scoli degli appezzamenti agricoli, rivedendoli in parte in relazione alla presenza delle nuove strutture fotovoltaiche, ma comunque assicurando il corretto drenaggio delle acque meteoriche. In questo senso, si ritiene pertanto che il progetto sia pienamente conforme alle indicazioni del PTCP per le “*bonifiche storiche*”.

Infine, l’area di progetto è interamente ricompresa in “Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)” (art.13-ter delle NTA) per le quali il PTCP fornisce principalmente indicazioni all’operato dei Comuni nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e di emergenza.

In ogni caso, si evidenzia che l’intervento di progetto, anche in previsione dei possibili limitati interventi di rimodellamento del suolo che potrebbero rendersi necessari, non modificherà sensibilmente la conformazione superficiale dell’area, mantenendo il comparto in piena efficienza idraulica (per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla “Relazione idrologica-idraulica” parte della documentazione progettuale - elaborati CoD081\_FV\_BGR\_00073\_RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA e CoD081\_FV\_BCD\_00074\_PLANIMETRIA OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE).

Si sottolinea, altresì, che l’intervento in esame non comporterà scarichi e non prevederà la realizzazione di platee né l’impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell’impianto); nell’area si proseguirà, infatti, l’attività agricola, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l’effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all’impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. Tali interventi, pertanto, non determineranno ostacoli significativi al deflusso delle acque superficiali.

Si ritiene pertanto che le opere progettuali siano compatibili con le disposizioni di Piano.




Figura 13 – Stralcio tavola C.1.1 “Tutela ambientale, Paesistica e Storico – Culturale” del P.T.C.P. In rosso è indicata l’area d’intervento (area in disponibilità del Proponente).

L’area di progetto non è rappresentata nella Carta del Dissesto, riportata nelle Tavole C.2 del P.T.C.P.

Dalla consultazione della Carta Forestale di Piano (Tav. C.3.1) si osserva che l’areale di intervento non interessa aree boschive (Figura 14).



Figura 14 – Stralcio tavola C.3.1 “Carta Forestale” del P.T.C.P. In rosso è indicata la localizzazione dell’areale d’intervento.

Il Comune di Polesine Parmense (oggi disciolto e incluso nel Comune di Polesine Zibello) è collocato in zona sismica 3, come deducibile dallo stralcio della Tav. C.4.1 del P.T.C.P. riportato di seguito (Figura 15). Per ulteriori considerazioni su tale aspetto si rimanda alla Relazione geologica-geotecnica sismica parte della documentazione di progetto (elaborato CoD081\_FV\_BCR\_00049).






Figura 15 – Stralcio tavola C.4.1 “Carta del Rischio Ambientale e dei principali interventi di Difesa” del P.T.C.P. In rosso è indicato l’areale d’intervento.

L’Area d’interesse non ricade in Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e in aree protette e siti Rete Natura 2000 (Figura 16 e Figura 17). Si evidenzia che l’area di progetto si trova:

- a più di 3 km a Sud - Est del sito ZPS/ZSC denominato “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (codice IT4010018);
- a quasi 3 km a Sud - Ovest dalla ZSC denominata “Bosco Ronchetti (codice IT20A0015);
- a circa 2,5 km a Sud - Ovest dal sito ZPS “Golena del Po presso Zibello” (codice IT4020019) e a più di 2 km a Nord - Ovest dal sito ZPS “Prati e ripristini ambientati di Frescarolo e Samboseto” (codice IT4020018).

Si specifica, inoltre, che l’intervento di progetto prevede la realizzazione di siepi perimetrali che, oltre a garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto stesso, garantiscono anche il potenziamento delle dotazioni verdi del contesto di intervento.








Demandando per ulteriori dettagli alla trattazione dello strumento urbanistico comunale, si ribadisce al riguardo quanto già precedentemente argomentato rispetto all'installazione dell'impianto agrivoltaico in progetto nell'ambito rurale interessato; infatti, si ritiene che l'area di posa dei pannelli di produzione fotovoltaica rientri nella c.d. “solar belt” definita dall'art.20, comma 8, lettera c-ter), punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. (“[...] aree classificate agricole racchiuse in un perimetro



	ID Documento Committente	Pagina 40 / 85
	<b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Numero Revisione
		00

*i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”)), come dettagliatamente argomentato nel paragrafo § 1.1.3.1. Si rammenta, inoltre, che l’area di progetto rientra ulteriormente nelle aree idonee individuate dall’art. 20, comma 8, anche ai sensi della lettera c-ter punto 1 e c-ter punto 2 con riferimento alle attività produttive presenti a nord unitamente alla lettera c-quater.*

Il progetto risulta comunque pienamente conforme alla norma assicurando la continuità dell’attività agricola. Il progetto, infine, prevede la realizzazione di siepi perimetrali in grado di mascherare la presenza dell’impianto agrivoltaico di progetto e, al contempo, di introdurre elementi di diversità paesaggistica in un contesto agricolo produttivo particolarmente povero di siepi e filari.





Figura 18 - Stralcio tavola C.6.1 "Ambiti rurali" del P.T.C.P. In azzurro è indicata la collocazione dell’area d’intervento (area in disponibilità del Proponente).

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 41 / 85
		Numero Revisione
		00

Dalla tavola C.7.1 del P.T.C.P. non emergono ulteriori informazioni sull'area d'interesse (Figura 19).




Figura 19 - Stralcio tavola C.7.1 "Ambiti di valorizzazione dei Beni Storico Testimoniali: insediamenti urbani e Zone di interesse storico" del P.T.C.P. In azzurro è indicata l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente), mentre il rosso rappresenta il limite comunale.

L'unità di paesaggio di rango provinciale d'interesse è quella della Bassa pianura dei Castelli (Figura 20). A tal proposito, si evidenzia che l'intervento di progetto prevede la realizzazione di una siepe perimetrale con la funzione di mascheramento dell'impianto agrivoltaico di progetto e di potenziamento delle dotazioni vegetazionali del contesto.







Figura 20 - Stralcio tavola C.8 “Ambiti di gestione unitaria del paesaggio” del P.T.C.P. In rosso è indicata la collocazione dell’areale d’intervento.

L’area di progetto si trova all’interno del “Programma d’area del Po” (Figura 21) [...] Il programma speciale d’area del Po, riguardante i Comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Mezzani, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Fontanellato; tali Comuni, unitamente alle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ed agli altri Comuni interessati, dovranno formulare alla Regione una organica proposta per l’istituzione di un programma speciale d’area ai sensi della LR 30/96, incentrato sulla valorizzazione turistico - culturale del territorio, la sua sicurezza idraulica ed il consolidamento del sistema infrastrutturale e dei servizi, recependo successivamente le linee strategiche e gli obiettivi del programma nei rispettivi strumenti urbanistici (art.45 NdA).


Inoltre, il comune di Polesine Zibello è interessato dagli itinerari delle “Strade dei vini e dei sapori”.

Rispetto ai temi sopra richiamati non si rilevano elementi ostativi all’installazione dell’impianto agrivoltaico in progetto; si evidenzia che l’intervento di progetto prevede la realizzazione di una siepe perimetrale con la funzione di mascheramento dell’impianto agrivoltaico di progetto e di potenziamento delle dotazioni vegetazionali del contesto.


	ID Documento Committente	Pagina 43 / 85
	<b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Numero Revisione
		00

## II - AMBITI TERRITORIALI DI PROGETTO

### PIANI E PROGRAMMI D'AREA

 Programma d'area del Po

### AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO - CULTURALI

 Comuni interessati dagli itinerari delle "Strade dei vini e dei sapori"




Figura 21 - Stralcio tavola C.9.1 "Armatura urbana e ambiti di integrazione funzionale" del P.T.C.P. In rosso è indicata l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).

In Figura 22 è riportata la tavola C.10.1 "Infrastrutture per la mobilità" del P.T.C.P.

In Figura 23 è riportata la tavola C.11.1 "Gerarchia Funzionale della Rete Stradale" del P.T.C.P.; a nord dell'area in esame è previsto un tronco stradale di progetto appartenente alla viabilità primaria di interesse regionale ("Cispadana"), che ricompare anche nella tavola C.12.1 "Assetto territoriale". La localizzazione più precisa di tale infrastruttura (e delle relative opere complementari) in relazione al perimetro dell'area in esame viene riportata e discussa nel successivo § 2.6, e come tale è stata considerata anche nella definizione delle aree utili per la stesura del *layout* di progetto, che garantisce la preservazione delle aree per permetterne la continuità e le piene possibilità realizzative.






Figura 22 – Stralcio tavola C.10.1 “Infrastrutture per la mobilità” del P.T.C.P. In rosso è indicata la collocazione dell’areale d’intervento.





Figura 23 - Stralcio tavola C.11.1 "Gerarchia Funzionale della Rete Stradale" del P.T.C.P. In rosso è indicata la collocazione dell'areale d'intervento.



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 46 / 85
		Numero Revisione
		00

## 2.6 Strumentazione urbanistica comunale

Il Comune di Polesine Zibello, con riferimento espresso al territorio del disciolto Comune di Polesine Parmense entro cui l'impianto agrivoltaico di progetto è ubicato, è dotato della seguente strumentazione urbanistica prevista dalla L.R. n. 20/2000 e s.m.i.:

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.): approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/11/2007 e successiva Variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 26/07/2018;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.): approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 27/11/2013 e successiva variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/07/2018.

### 2.6.1 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) di Polesine Zibello

Come evidenziato in Figura 24, l'area di progetto è ricompresa in "Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva" incluse negli Ambiti Rurali (art. 39 delle NdA del P.S.C.).

#### **Art. 39 – Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva**

*Il PSC individua come Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva le aree del territorio idonee per tradizione, vocazione e specializzazione ad attività agricola.*

*Per tali aree il PSC disciplina l'uso e le trasformazioni del territorio avendo come finalità la valorizzazione delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali connesse con la produzione agricola, compatibilmente con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali.*

*Il PSC persegue l'obiettivo della conservazione dell'integrità e della non frammentazione del territorio agricolo limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promuovendo la qualificazione del patrimonio edilizio esistente.*

*Sono pertanto vietate qualsiasi trasformazioni all'uso del territorio rurale che possano compromettere lo sviluppo delle attività agricole e che ne possano sottrarre territorio e capacità produttiva.*


*Le previsioni del PSC per gli ambiti di cui al presente articolo si attuano per intervento edilizio diretto, secondo le modalità contenute nel RUE.*

[...]

Come precedentemente discusso (si veda per ulteriori dettagli il precedente § 1.1.3.1), il progetto dell'impianto agrivoltaico in esame è pienamente coerente con quanto previsto dalle indicazioni normative (pannelli di produzione fotovoltaica localizzati nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-ter punto 2, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.) e con quanto previsto dalla DAL 28/2010 e s.m.i. Si rammenta, inoltre, che l'area di progetto rientra ulteriormente nelle aree idonee individuate dall'art. 20, comma 8, anche ai sensi della lettera c-ter punto 1 e c-ter punto 2 con riferimento alle attività produttive presenti a nord unitamente alla lettera c-quater.

L'area di installazione dei pannelli di produzione fotovoltaica può essere interamente occupata dalle installazioni fotovoltaiche in quanto ritenuta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter (punto 2) del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.

Si consideri inoltre che le previsioni progettuali permetteranno la piena continuità dell'attività agricola e, prevedendo l'utilizzo di supporti direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni o basamenti in cls, non comporteranno tipologie di installazioni che possano alterare lo

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 47 / 85
		Numero Revisione
		00

stato dei luoghi. Gli unici basamenti realizzati saranno quelli delle cabine di trasformazione elettriche; al termine della vita utile dell'impianto le cabine del produttore saranno completamente rimosse, restituendo le aree di sedime all'uso agricolo.

Dalla Figura 24 si nota che solo una piccola porzione a Nord dell'area d'interesse (area in disponibilità del Proponente) ricade in un'area per la viabilità di progetto, normata dall'art. 43 delle Norme Tecniche di Piano per il quale “[...] In tutte le aree stradali esistenti e di progetto è vietata ogni forma di edificazione a carattere permanente. [...] La rappresentazione grafica delle zone destinate alla mobilità, riportata nelle tavole di PSC, non definisce il solo sedime stradale ma indica il massimo ingombro dell'infrastruttura comprensivo delle opere complementari quali i marciapiedi, le banchine, le schermature vegetali, le piste ciclopedonali, l'arredo urbano, le aree di sosta veicolare, ecc. L'individuazione dell'esatta area oggetto dell'intervento, nonché la definizione puntuale delle intersezioni, è specificata in sede di redazione del progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo. Le aree appartenenti alle presenti zone che non venissero interessate dal progetto esecutivo, né per sedi stradali né per alcuna delle altre destinazioni indicate di seguito, non sono necessariamente acquisite e possono avere ogni altro uso, pubblico o privato, esclusa l'edificazione ed ogni intervento che contrasti con l'infrastruttura stradale.

Nelle aree destinate alla viabilità esistente o in previsione, sulla base di appositi progetti esecutivi, potranno essere realizzati:


- a) ampliamenti delle strade esistenti;
- b) nuove infrastrutture viarie;
- c) sedi protette; piste ciclabili e piste ciclopedonali;
- d) impianto di verde di arredo stradale;
- e) alberature stradali
- f) infrastrutture tecnologiche;
- g) aree a parcheggio;
- h) aree per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante;
- i) infrastrutture e attrezzature per il trasporto pubblico.

I nuovi accessi dalle proprietà verso le strade comunali o sovracomunali devono essere autorizzati dall'ente gestore della strada. Per raggiungere gli obiettivi sopra riportati i progetti esecutivi devono rispettare i seguenti indirizzi: [...] e) deve essere prevista una adeguata schermatura vegetale con particolare riguardo al territorio adiacente agli ambiti rurali periurbani con funzione ecologica.

Inoltre, dalla consultazione della Tavola 2B.1 “Vincoli e tutele del territorio” (Figura 26) si evidenzia che la sede stradale comunque non interessa direttamente l'area in esame.

Dalla consultazione dell'Allegato A “Mobilità” del PSC (Figura 25) si evidenzia, però, che l'area di progetto parrebbe essere parzialmente interessata dagli “Ambiti di mitigazione degli impatti” del progetto stradale (individuati in modo ideogrammatico nell'Allegato A); a questo proposito si considera tuttavia che parte di questi “ambiti di mitigazione”, così come individuati nel summenzionato Allegato A, interesserebbero in realtà aree che, nella Tavola 1.1 dello stesso PSC, sono classificate come “aree rurali” esterne alle “aree per la viabilità di progetto”.

In ogni caso, l'intervento di progetto preserva la porzione più settentrionale dell'area in disponibilità dalla posa dell'impianto agrivoltaico, garantendo la preservazione delle aree per la viabilità di

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 48 / 85
		Numero Revisione
		00

progetto e le sue piene possibilità realizzative, oltre a prevedere l'arretramento della recinzione rispetto all'area in disponibilità per eventuali interventi di mitigazione della viabilità stessa.




Figura 24 - Stralcio Tavola 1.1 e 1.2 - "Previsioni del P.S.C. e classificazione del territorio" del P.S.C.; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).




Figura 25 - Allegato A Mobilità del P.S.C.; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).

Dalla Tavola 2B.1 “Vincoli e tutele del territorio” non emergono ulteriori vincoli territoriali (Figura 26), con la sola esclusione della fascia di rispetto della viabilità, che comunque in parte interessa l'area in disponibilità.







Figura 26 – Stralcio Tavola 2B.1 “Vincoli e tutele del territorio” del P.S.C. In rosso l’area d’intervento (area in disponibilità del Proponente).

L’area di progetto si trova in fascia C del PAI, [...] La parte esterna agli argini maestri ricade nella fascia C del PAI. Trattasi delle aree esterne al corso d’acqua del Fiume Po, che non sono interessate da problematiche idrauliche significative ma per le quali valgono le prescrizioni dell’art. 31 – “Area di inondazione per piena catastrofica - Fascia C” delle NTA del PAI (art. 18). [...] Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C (art.31). Non risultano fattori compromettenti alla realizzazione dell’impianto agrivoltaico.

L’intervento di progetto, anche in previsione dei possibili limitati interventi di rimodellamento del suolo che potrebbero rendersi necessari, non modificherà sensibilmente la conformazione superficiale dell’area, mantenendo il comparto in piena efficienza idraulica (per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla “Relazione idrologica-idraulica” parte della documentazione progettuale - elaborati CoD081\_FV\_BGR\_00073\_RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA e CoD081\_FV\_BCD\_00074\_PLANIMETRIA OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE).

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 51 / 85
		Numero Revisione
		00

Si sottolinea, altresì, che l'intervento in esame non comporterà scarichi e non prevederà la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); nell'area si proseguirà, infatti, l'attività agricola, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. Tali interventi, pertanto, non determineranno ostacoli significativi al deflusso delle acque superficiali.

Si ritiene pertanto che le opere progettuali siano compatibili con le disposizioni di Piano.

Come desumibile dalla lettura della Tavola A.2 "Vincoli e tutele del territorio" del P.S.C., l'area di progetto è interessata da zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale rappresentate dai dossi di pianura (art.19 delle N.T.A. di Piano) (Figura 27).

#### **Articolo 19 - Zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale: dossi**

*Alcuni dossi fluviali, appartenenti al preesistente sistema di pianura a crescita verticale, entrano nel territorio comunale provenendo da sud-ovest:*

- in direzione Vidalenzo;
- in direzione Polesine,
- a metà strada tra le due braccia precedenti.


*Il PSC recepisce i contenuti dell'art 15 del PTCP in materia di "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela" e individua a scala di maggior dettaglio gli ambiti caratterizzati da dossi di pianura.*

*Al fine di tutelare le caratteristiche paesaggistiche di tali elementi strutturanti il territorio, oltre alle disposizioni relative agli ambiti territoriali in cui ricadono, si applicano le seguenti disposizioni:*

- a) *sono vietate le attività estrattive e la realizzazione di discariche;*
- b) *per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;*
- c) *per i nuovi edifici, nel rispetto delle disposizioni dei relativi ambiti territoriali, dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche edilizie ed urbanistiche:*
  - *altezza massima: 1 piano fuori terra;*
  - *localizzazione adiacente ad impianti già esistenti;*
  - *rispetto delle specifiche disposizioni definite nel RUE l'edilizia in ambito rurale.*

*In queste aree sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche e ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fin a sé stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.*

Si evidenzia che l'intervento di progetto prevede l'infissione dei pannelli nel terreno assicurando la continuità dell'attività agricola e senza determinare significative modificazioni delle caratteristiche morfologiche locali. Le uniche modifiche possibili sono relative alla realizzazione dei basamenti delle cabine elettriche di progetto (sebbene le cabine del produttore saranno rimosse al termine della vita

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 52 / 85
		Numero Revisione
		00

utile dell'impianto) e agli scoli degli appezzamenti agricoli (ma non agli elementi del reticolo idrografico), che comunque interessano superfici particolarmente limitate e quindi non tali da poter alterare in modo apprezzabile la conformazione morfologica dell'areale interessato dal progetto. Si evidenzia, altresì, che il progetto ha curato l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere tenendo conto del contesto entro cui l'impianto agrivoltaico sarà realizzato.

Nella zona Sud - Est dell'area di progetto è presente un elemento della centuriazione, normato dall'art.22 delle Norme di Piano di cui si riporta di seguito uno stralcio:

*[..] Il PSC rinvia ad uno studio di dettaglio finalizzato a:*

- a) precisa individuazione ed elencazione degli elementi della centuriazione;*
- b) precisa individuazione degli ambiti territoriali di tutela e redazione di apposita normativa attuativa per la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi stessi che costituirà specifica integrazione alle presenti disposizioni.*

*Fino alla redazione dello studio di dettaglio di cui al comma precedente valgono le seguenti disposizioni e prescrizioni:*

- a) è vietato alterare e modificare anche parzialmente le caratteristiche fisiche, tipologiche e costruttive degli elementi di cui al primo comma;*
- b) qualsiasi intervento sulla maglia viaria poderale e interpoderale deve essere finalizzato esclusivamente alla manutenzione della maglia stessa, senza alterarne le dimensioni e i tracciati*
- c) qualsiasi intervento finalizzato alla manutenzione, all'ampliamento e al rifacimento delle opere infrastrutturali connesse agli usi agricoli deve rispettare gli elementi lineari e puntuali della centuriazione;*
- d) è vietato interrare, tombinare e modificare con nuove canalizzazioni i corsi d'acqua naturali e artificiali esistenti;*
- e) gli interventi di edificazione ammessi devono integrarsi con le caratteristiche ambientali e con l'organizzazione spaziale e territoriale dell'ambito; le nuove edificazioni, dove possibile devono essere accorpate agli impianti già esistenti.*


*Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma precedente, all'interno del perimetro delle "Zone di tutela della struttura centuriata" di cui alla tavola n° 2 del PSC tutti gli interventi relativi al patrimonio edilizio e alle opere infrastrutturali devono essere corredati di un apposito rilievo dello stato di fatto a scala adeguata riportante tutti gli elementi strutturanti il territorio. In particolare il rilievo dello stato di fatto riporta:*

- a) i manufatti esistenti (edifici, strade, canali, opere di regimazione) con specifica descrizione dei materiali e dello stato di conservazione;*
- b) gli elementi naturali e la vegetazione, la presenza di filari, siepi, fasce erborate.*

*All'interno delle "Zone di tutela della struttura centuriata" riportate in tavola n° 2 del PSC, fino alla redazione dello studio di dettaglio di cui al comma 2, sono consentiti:*

- a) gli interventi sugli edifici esistenti e la nuova edificazione secondo quanto indicato nella specifica normativa di ambito del PSC;*
- b) la realizzazione delle opere pubbliche già previste alla data di adozione del presente PSC;*
- c) l'attività agricola e di allevamento;*
- d) la realizzazione di abitazioni, strutture e manufatti direttamente connessi con le attività di cui al comma precedente;*
- e) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, di opere difesa del suolo e di difesa idraulica e gli interventi di manutenzione sulle opere stesse;*
- f) la realizzazione di impianti tecnologici al servizio delle attività di cui alla lettera c) del presente comma.*




	ID Documento Committente	Pagina 53 / 85
	<b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Numero Revisione
		00

*Tutti gli interventi di cui al comma precedente, non devono comunque alterare in alcun modo gli elementi della centuriazione, l'assetto idrogeologico, paesaggistico e naturalistico dell'ambito.*


In merito all'elemento della centuriazione presente nel settore Sud-Est dell'area, si rimanda agli elaborati CoD081\_FV\_BPR\_00078 RELAZIONE ARCHEOLOGICA\_rev00 e CoD081\_FV\_BPR\_00079 RELAZIONE ARCHEOLOGICA - TEMPLATE GIS MINISTERIALE\_rev00, che meglio approfondiscono questo tema e, con esso, l'indagine bibliografica, archivistica, la fotointerpretazione e la ricognizione di superficie inerente all'area in esame, fornendo una valutazione del rischio archeologico relativo all'intervento. Tali elaborati evidenziano come, nell'area di intervento, l'elemento della centuriazione individuato non ricalca alcun elemento del paesaggio antropico, risultando assente in bibliografia e nelle fotografie aeree (es. canali, fossi, viabilità interpoderali, filari relitti o altri elementi similari). Esso va pertanto presumibilmente ritenuto un refuso cartografico.

In questo senso, si ritiene pertanto che il progetto sia pienamente conforme agli obiettivi assunti per gli "elementi della centuriazione", laddove presenti, fermo restando il recepimento di eventuali prescrizioni che in fase autorizzativa potranno essere formulate in merito agli aspetti archeologici dalla competente Soprintendenza.



*Figura 27 - Stralcio Tavola "A.2 "Vincoli e tutele del territorio" del P.S.C. In rosso l'elemento della centuriazione; in azzurro l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).*



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 54 / 85
		Numero Revisione
		00

La fascia di rispetto stradale, interferita lungo i lati settentrionale (viabilità di progetto), orientale (Strada Argini dei Confini) e meridionale (Strada del Martello) dell'area dell'impianto, è soggetta alle disposizioni di cui all'art.57 delle Norme di Piano, di seguito richiamato.

#### **Articolo 57 - Fascia di rispetto stradale**

*In tav. n° 2 del PSC sono individuate graficamente le fasce di rispetto dei tratti viari esterni ai centri abitati. Esse sono computate dal limite esterno della fascia di pertinenza, secondo i disposti della normativa vigente. Le aree ricadenti all'interno di tali fasce possono essere utilizzate per scopi agricoli, sistemate a verde o a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche e di interesse pubblico, allacciamenti ai servizi tecnologici, percorsi pedonali e ciclabili, impianti per la distribuzione del carburante. Le eventuali strutture emergenti dal suolo sono consentite previo parere dell'Ente proprietario della strada e sulla base di un'apposita convenzione.*

*Per queste aree valgono le disposizioni del DPR n° 495 del 16/12/1992 e sue modifiche ed integrazioni.*

*Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada, non possono distare meno di 3 m dal ciglio stradale, devono essere autorizzate a titolo precario e facilmente removibili.*

*Il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti variante al presente strumento urbanistico.*

*Per quanto riguarda le distanze da osservare per l'edificazione, valgono anche le disposizioni di cui all'art. ~~39~~ delle presenti norme.*

*In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti.*

*Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa. Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dal RUE.*

Si evidenzia che il *layout* progettuale ha tenuto conto della fascia di rispetto di 20 m da Strada del Martello (a Sud) e Strada Argini dei Confini (ad Est) per l'installazione degli elementi di impianto (pannelli fotovoltaici, inverter, cabine), come anche della fascia di inserimento ambientale della strada di progetto a Nord.

#### **2.6.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) di Polesine Zibello**


Come argomentato in precedenza, il Comune di Polesine Zibello, con riferimento espresso al territorio del disciolto Comune di Polesine Parmense entro cui l'impianto agrivoltaico è ubicato, è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.): approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 27/11/2013 e successiva variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/07/2018.

Dalla consultazione della Tav. 1 (sezioni 1 e 2; cfr. successiva Figura 28) si deduce che l'area di progetto è classificata alla voce "Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva" le cui disposizioni sono riportate all'art. 39 delle N.T.A. di Piano.

#### **Articolo 39 - Classificazione degli ambiti rurali e interventi edilizi (Art. 35, 36, 37 del PSC)**

*Il RUE recepisce le perimetrazioni degli ambiti rurali in esso indicati, classificando il territorio in:*

*a) Ambito di valorizzazione ambientale della golena di Polesine;*

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 55 / 85
		Numero Revisione
		00

*b) Ambiti rurali di valorizzazione della vocazione produttiva;*

*c) Ambiti rurali periurbani con funzione ecologica;*

*d) Ambiti rurali di valore ambientale.*

*Per tutti gli immobili ricadenti all'interno di questi ambiti valgono le specifiche disposizioni contenute nelle norme di PSC integrate dalle norme del presente Regolamento.*

*[...]*

*All'interno degli "ambiti rurali di valorizzazione della vocazione produttiva" è ammessa la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra: nelle aree adiacenti alle infrastrutture, agli ambiti urbani e agli ambiti urbanizzati, nel limite massimo della potenza installata di 5000 kWp per singolo impianto.*

*Gli impianti solari fotovoltaici a terra in ambiti rurali dovranno essere soggetti ad autorizzazione secondo i disposti legislativi vigenti per la classe dimensionale dell'impianto.*

*Tutti gli impianti solari fotovoltaici a terra dovranno prevedere la restituzione del fondo a fine ciclo di vita dell'impianto a scopi agricoli accompagnandone la ripresa colturale.*

Come precedentemente discusso (si veda per ulteriori dettagli il precedente § 1.1.3.1), il progetto dell'impianto agrivoltaico in esame è pienamente coerente con quanto previsto dalle indicazioni normative (pannelli di produzione fotovoltaica localizzati nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii.) e con quanto previsto dalla DAL 28/2010 e s.m.i.

L'area di posa dei pannelli di produzione può essere interamente occupata dalle installazioni fotovoltaiche in quanto ritenuta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter (punto 2) del D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. Si rammenta, inoltre, che l'area di progetto rientra ulteriormente nelle aree idonee individuate dall'art. 20, comma 8, anche ai sensi della lettera c-ter punto 1 e c-ter punto 2 con riferimento alle attività produttive presenti a nord unitamente alla lettera c-quater.

Si consideri inoltre che le previsioni progettuali garantiranno la continuità dell'attività agricole e, prevedendo l'utilizzo di supporti direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni o basamenti in cls, non comporteranno tipologie di installazioni che possano alterare lo stato dei luoghi. Gli unici basamenti realizzati saranno quelli delle cabine di trasformazione elettrica; al termine della vita utile dell'impianto le cabine del produttore saranno completamente rimosse, restituendo le aree di sedime all'uso agricolo.

Infine, si evidenzia che le limitazioni per impianti fotovoltaici indicata dall'art.39 delle NTA del RUE è riferito ad "*impianti solari fotovoltaici a terra*", mentre nel caso in esame il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico.

Per quanto attiene alla possibile interferenza con la viabilità di progetto, rilevata graficamente, si rimanda a quanto già argomentato al precedente § 2.6.1.





Figura 28 - Stralcio Tavola 1.1 e 1.2 “Revisioni del P.S.C. e classificazione del territorio” del R.U.E. In rosso l’area d’intervento (area in disponibilità del Proponente).



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 57 / 85
		Numero Revisione
		00

### 3 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

#### 3.1 Piani per la verifica della compatibilità idraulica

##### 3.1.1 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del F. Po


Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c, della L. n.183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po (sebbene il PTCP abbia raggiunto l'intesa con il PAI, per completezza si riporta anche la trattazione di quest'ultimo piano).

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po disciplina:

- con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art.8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n.102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art.26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

- a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- b) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;
- c) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 58 / 85
		Numero Revisione
		00

piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

Il Piano definisce agli artt. 29, 30 e 31 le attività che possono essere localizzate entro le fasce fluviali individuate dal Piano stesso.

Nel caso in analisi, come riportato in relazione alla precedente trattazione del PTCP, l'area dell'impianto agrivoltaico di progetto ricade all'interno della fascia fluviale C del F. Po.

**Art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

1. *Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.*

[...]


4. *Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*
5. *Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.*

L'intervento di progetto, anche in previsione dei possibili limitati interventi di rimodellamento del suolo che potrebbero rendersi necessari, non modificherà sensibilmente la conformazione superficiale dell'area, mantenendo il comparto in piena efficienza idraulica (per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla “Relazione idrologica-idraulica” parte della documentazione progettuale - elaborati CoD081\_FV\_BGR\_00073\_RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA e CoD081\_FV\_BCD\_00074\_PLANIMETRIA OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE).

Si sottolinea, altresì, che l'intervento in esame non comporterà scarichi e non prevederà la realizzazione di platee né l'impermeabilizzazione del terreno (ad esclusione delle limitate fondazioni in c.a. su cui verranno posate le cabine a servizio dell'impianto); nell'area proseguirà, infatti, l'attività agricola, a meno della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione. Si sottolinea, inoltre, che non sono previste significative opere di sbancamento.

I moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno ancorati con pali infissi nel terreno e posati direttamente sul sito senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo. Anche i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. Tali interventi, pertanto, non determineranno ostacoli significativi al deflusso delle acque superficiali.

Si ritiene pertanto che le opere progettuali siano compatibili con le disposizioni di Piano.

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 59 / 85
		Numero Revisione
		00

### 3.1.2 Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]”* (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 *“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”*.

Dopo un lungo *iter*, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell’art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell’art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D. Lgs. 49/2010; art. 6 Dir. 2007/60/CE).

In particolare, le *Mappe della pericolosità* riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d’acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

In base a quanto disposto dal D. Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.


Le mappe di pericolosità e di rischio del PGRA, infatti, sono state realizzate sulla base del patrimonio dei dati di base del PAI, e molte delle misure che sono attualmente vigenti nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), o derivate da questi ultimi, sono confluite nel PGRA. Tali misure, pur non rappresentando una novità rispetto al panorama normativo attuale, in quanto sono già vigenti, sono tuttavia fondamentali per conseguire le finalità della direttiva e gli *“obiettivi generali”* del Distretto idrografico. Lo stesso può dirsi anche per molti degli *“obiettivi specifici”* individuati dal PGRA (in particolare per quanto attiene alla prevenzione).

Il processo di pianificazione ha una durata di sei anni, a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano; ad oggi si sono conclusi il Primo ciclo di pianificazione (2011 – 2015) ed il Secondo ciclo (2016 – 2021).

Il primo ciclo attuazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021, ed è stato scandito da tre tappe successive e tra loro concatenate:

- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (conclusa nel Settembre 2011);
- fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (conclusa nel Dicembre 2013);
- fase 3: predisposizione di Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (conclusa nel Dicembre 2015). Il secondo ciclo si è articolato nelle seguenti fasi, che hanno visto la finale elaborazione ed adozione dei PGRA 2021:



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 60 / 85
		Numero Revisione
		00

- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (conclusa, per il secondo ciclo, nel Dicembre 2018);
- fase 2: aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (conclusa, in Dicembre 2019);
- fase 3: predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni di seconda generazione (conclusa nel Dicembre 2021).

L'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del secondo ciclo è stato pubblicato il 16 marzo 2020 insieme agli atti della Conferenza Istituzionale Permanente (Deliberazioni n.7 e 8 del 20 dicembre 2019). L'aggiornamento delle mappe riguarda:

- le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI;
- le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, ai sensi del D. Lgs n. 49/2010;
- le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle APSFR.

Infine, i primi aggiornamenti dei Piano di Gestione del Rischio da Alluvione PGRA 2021-2027 sono stati adottati all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D. Lgs 152/2006 dalle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale in data 20 dicembre 2021 e definitivamente approvati con i DPCM del 1 Dicembre 2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2023.




Figura 29 – Stralcio Mappa della Pericolosità del P.G.R.A. – Reticolo principale; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).





Figura 30 – Stralcio Mappa della Pericolosità del P.G.R.A. – Reticolo secondario di pianura; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).

Per quanto riguarda il Reticolo idrografico principale l'area di intervento nella Mappa della pericolosità ricade in area con “Scenario di pericolosità P1 - L” (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari estremi), come evidenziato nello stralcio cartografico riportato in Figura 29.

Per quanto riguarda invece il Reticolo secondario di pianura l'area di intervento nella Mappa della pericolosità ricade in area con “Scenario di pericolosità M - P2” (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni, media probabilità), come evidenziato nello stralcio cartografico riportato in Figura 30.

In questa sede vale comunque la pena ribadire quanto segue:

- i moduli fotovoltaici ed i relativi sostegni fuori terra saranno posizionati mantenendo libero un interasse tra le file di pannelli (*pitch*) pari a 5 m;
- i moduli saranno sollevati dal suolo e saranno ancorati con pali infissi direttamente nel terreno mediante battipalo, senza prevedere scavi o fondazioni di nessun tipo; questa modalità di realizzazione delle opere non è invasiva e permette di ridurre al minimo l'effettiva occupazione di suolo;

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 62 / 85
		Numero Revisione
		00

- il progetto non prevede interventi di impermeabilizzazione che possano modificare il normale deflusso delle acque; sarà infatti garantito il mantenimento dell'attività agricola all'interno dell'impianto, a eccezione della sola viabilità di servizio interna, che sarà comunque realizzata in modo da mantenere inalterata la permeabilità del terreno ed evitare impatti in fase di dismissione; le uniche aree impermeabilizzate saranno quelle interessate dai basamenti delle cabine elettriche che comunque presentano dimensione decisamente contenuta;
- i cavidotti di collegamento interni all'impianto saranno interrati, così come la linea elettrica di collegamento alla rete.

Al proposito, per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla “Relazione idrologica-idraulica” parte della documentazione progettuale (elaborati CoD081\_FV\_BGR\_00073\_RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA e CoD081\_FV\_BCD\_00074\_PLANIMETRIA OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE).

Nel complesso, pertanto, si ritiene che l'impianto agrivoltaico di progetto non possa rappresentare un apprezzabile ostacolo al deflusso delle acque superficiali o aggravio delle condizioni di impermeabilizzazione del territorio.

### 3.2 Piano Energetico Regionale (P.E.R.)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito P.E.R.), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1 Marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia – Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili (obiettivo al quale il presente progetto intende concorrere), di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia quali *drivers* di sviluppo dell'economia regionale.






Figura 31 – Evoluzione dei principali obiettivi UE in materia di clima ed energia Fonte: elaborazioni ART-ER.

Per la Regione Emilia – Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal PER.

Il 3° Rapporto Annuale di Monitoraggio del PER, per quanto riguarda le fonti rinnovabili per la produzione elettrica, mostra i risultati raggiunti al 31 dicembre 2018 (Figura 32).

In termini assoluti lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale, se gli obiettivi dello scenario tendenziale del PER sono alla portata (2.533 MW, in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia-Romagna), più lontani appaiono quelli dello scenario obiettivo (4.333 MW) (Figura 33).





Figura 32 - Impatto sui consumi energetici della crescita economica e dell'efficienza energetica  
Fonte: elaborazioni ART-ER su dati ARPAE, x Eurostat, Ministero dello Sviluppo Economico, Terna, GSE, Enea, Snam, ARERA, Ispra, Istat, Prometeia.

#### Raggiungimento degli obiettivi del PER 2030 - FER-E

Potenza installata (MW)



#### Raggiungimento degli obiettivi del PER 2030 - FER-E

Produzione elettrica (GWh)





Figura 33 – Risultati raggiunti sulle fonti rinnovabili per la produzione elettrica in Emilia-Romagna; Fonte: elaborazioni ART-ER su dati Terna e GSE.

Per la realizzazione delle nuove strategie energetiche della Regione Emilia-Romagna, il PER è affiancato dal Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 approvato dall'Assemblea Legislativa, con

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 65 / 85
		Numero Revisione
		00

delibera n.112 del 06/12/2022, preceduto da una proposta di “Piano triennale di attuazione del PER 2022-2024”, approvata con delibera di Giunta n.1091 del 27/06/2022, che individua gli assi, le azioni e le risorse per il triennio 2022-2024 e fornisce una stima dei risultati attesi sulla base delle risorse disponibili e dei potenziali investimenti da realizzare nel periodo.

Il Piano Triennale di Attuazione 2022-2024 rappresenta l’insieme delle azioni che la Regione intende sviluppare nei prossimi tre anni per preparare la strada ai profondi cambiamenti che attendono l’economia regionale, partendo da una forte sensibilizzazione del mondo produttivo, delle Istituzioni, della ricerca e della formazione. I cambiamenti necessari richiedono, infatti, uno sforzo di tutta la società regionale per accrescere l’efficienza energetica, ridurre i consumi di materie prime ed energia, coprire i consumi energetici in maniera progressivamente crescente con le fonti rinnovabili. Per fare questo è indispensabile che siano adottate rapidamente tutte le riforme indicate nei documenti strategici e programmatici a livello europeo e nazionale, a partire dalla semplificazione profonda delle procedure autorizzative e delle regole di mercato.

Le ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR rappresentano un’importante occasione per avviare un percorso in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica in una dimensione sistemica nuova di reale concretezza all’interno di una visione prospettica di lungo periodo.

Nel Piano si stima che al 2024 il livello di copertura dei consumi finali attraverso fonti rinnovabili potrebbe raggiungere un valore di circa il 22%, in linea con le nuove traiettorie di sviluppo delle rinnovabili. Ciò sarebbe possibile grazie all’attivazione di investimenti per circa 8,5 miliardi di euro nel triennio 2022-2024, mobilitabili grazie alle risorse pubbliche stimate nel Piano Triennale di Attuazione per complessivi 4,6 miliardi di euro.

Si evidenzia che l’impianto agrivoltaico di progetto, con potenza di picco pari a circa 19 MWp, concorre al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Piano.


### 3.3 Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2030)

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piani regionali di qualità dell’aria, con l’obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell’aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali.

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell’Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n.34 del 6 febbraio 2024.

Il PAIR è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea. Lo scenario di qualità dell’aria al 2030 del Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030).



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 66 / 85
		Numero Revisione
		00

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.

#### **Art. 4 – Zonizzazione di superamento**

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.

2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO2 di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.

3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

L'area di ubicazione dell'impianto agrivoltaico in progetto è ricompresa entro la zonizzazione "IT0892 – Pianura Ovest" (cfr. Allegato 2 della Relazione Generale), come desumibile dalla Figura 34. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto.




Figura 34 – Allegato 2 della Relazione Generale di Piano (P.A.I.R. 2030 Emilia - Romagna); in rosso il Comune di Polesine Zibello.


### Art. 27 – Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, COV, NH<sub>3</sub> introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.

2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, COV, NH<sub>3</sub> del progetto presentato.

L'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO<sub>2</sub> e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali.

Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al loro contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente e non presenta elementi di contrasto con le norme e gli obiettivi di Piano, anzi ne permette il perseguimento degli obiettivi generali.

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 68 / 85
		Numero Revisione
		00

## 4 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

### 4.1 Vincoli di tutela paesaggistica

Sulla base di quanto riportato nel portale cartografico della Regione Emilia-Romagna Minerva, l'area di progetto si trova a poco meno di 300 m in direzione Sud rispetto alla fascia di tutela paesaggistica del Fiume Po e a circa 2,5 km a Est di quella del Torrente Ongina, entrambe tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, c) "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Figura 35).




Figura 35 – Stralcio dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente). Fonte: Portale Minerva Regione Emilia-Romagna

L'area di progetto si trova circa 1 km a Sud dall'area di tutela paesaggistica dovuta alla presenza di aree boscate nella fascia golenale del Fiume Po e quasi 3 km ad Est di quella presente nei pressi del Torrente Ongina, entrambe tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, g) "Boschi" del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Figura 36).




	ID Documento Committente	Pagina 69 / 85
	<b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Numero Revisione
		00



Figura 36 - Stralcio dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142, lett. c.1, g) Boschi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente). Fonte: Portale Minerva Regione Emilia-Romagna

L'area di progetto si trova, inoltre, a poco meno di 500 m dall'area di notevole interesse pubblico dell'intero tratto del Fiume Po con le aree limitrofe ricadente in provincia di Parma e sito nei comuni di Polesine Zibello, Roccabianca, Sissa Trecasali, Colorno e Mezzani, di cui all'art.136 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (Figura 37).




Figura 37 – Stralcio tavola dei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente). Fonte: Portale Minerva Regione Emilia-Romagna

Si conclude che l'area di progetto è esterna alle aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. e, pertanto, il progetto non risulta sottoposto ad autorizzazione paesaggistica. Si osserva peraltro che degli elementi soggetti a tutela paesaggistica, precedentemente discussi, si è tenuto conto per la definizione del *layout* progettuale e per il miglior inserimento delle opere progettuali nel contesto paesaggistico interessato.

Sempre ai fini della corretta definizione del *layout* progettuale, dalla consultazione del *Webgis "Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna"* (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>), si nota che l'area di cui trattasi è collocata circa 870 m a Sud - Ovest dalla Chiesa dei Santi Vito e Modesto (del XVIII sec.), tutelata, assieme al suo campanile (del XVIII sec.) (foglio 7, particella A), ai sensi degli artt. 2 e 10 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Vicino a questi beni ne sono presenti altri due: la Chiesa Madonna di Loreto, tutelata assieme al suo campanile (del XIX sec.), posta a circa 1 km a Nord - Est dall'area di progetto (foglio 7, particella B) ed il Palazzo delle due Torri. Quest'ultimo è un bene complesso, formato da quattro beni tutelati:

	ID Documento Committente	Pagina 71 / 85
	<b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Numero Revisione
		00

Palazzo (XV sec.), casa rurale (XVIII sec.), casa rurale (XVIII sec.) e annesso rustico (XX sec.), posti a circa 1,1 km a Nord - Est dall'area di progetto (foglio 7, particella 89).


La collocazione di tali beni è riportata in Figura 38.



Figura 38 - Stralcio tavola dei Beni architettonici tutelati ai sensi degli artt. 2 e 10 del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. In rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente). Fonte: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>

Dalla consultazione della Tavola 1.2 “Previsioni del P.S.C. e classificazione del territorio” (Figura 39) risultano essere classificati come “Edifici di interesse storico” i seguenti: Cimitero e Oratorio di S. Lazzaro, Chiesa dei Santi Vito e Modesto, la Chiesa Madonna di Loreto e il Palazzo delle due Torri. Secondo l'art. 24 delle N.T.A.: “[..] Il PSC individua nelle tavole n° 1 e n° 2B con apposito simbolo grafico gli edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del D.Lgs.42/04.”



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 72 / 85
		Numero Revisione
		00





Figura 39 – Stralcio Tavola 1.2 “Previsioni del P.S.C. e classificazione del territorio” del P.S.C (focus nel centro abitato di Polesine Parmense).

In considerazione della distanza tra i beni culturali sopra riportati e le opere progettuali, si ritiene influente l’effetto di queste ultime sui beni tutelati.

In ogni caso, si evidenzia che l’intervento di progetto prevede la realizzazione di siepi perimetrali per il mascheramento dell’impianto agrivoltaico di progetto.

Infine, dalla consultazione della documentazione reperibile sul sito della Regione Emilia - Romagna, aggiornato al 24/12/2020 e riportante i Decreti di archiviazione del Commissario per gli usi civici (<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/enti-beni-collettivi/approfondimenti-enti-beni-collettivi-e-usi-civici/decreti-di-archiviazione-del-commissario-per-gli-usi-civici-della-regione-emilia-romagna>), è possibile dedurre che per il Comune di Polesine Parmense (ora disciolto) sono inesistenti beni o diritti di uso civico soggetti alla disciplina di legge come da relativo Decreto reperibile sul sito medesimo (Decreto 1007 09-08-1943 – Polesine Parmense PR).

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 73 / 85
		Numero Revisione
		00

## 4.2 Vincoli di tutela naturalistica

La Legge n.394/1991 definisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. I territori nei quali siano presenti elementi del patrimonio naturale quali formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale e per questo sottoposti a particolari regimi di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette.

Inoltre, la Direttiva 2009/147/CE, “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43/CEE, “Direttiva Habitat”, contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati). Le due Direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e quindi Zone Speciali di Conservazione (ZSC), se identificate in base alle specie ed agli habitat della “Direttiva Habitat”. L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione l'elenco e la cartografia dei siti appartenenti a Rete Natura 2000 al sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia>.

Si evidenzia che l'area di progetto si trova:

- più di 3 km a sud-est del sito ZPS/ZSC denominato “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (codice IT4010018);
- quasi 3 km a Sud - Ovest dalla ZSC denominata “Bosco Ronchetti (codice IT20A0015);
- circa 2,5 km a sud-ovest dal sito ZPS “Golena del Po presso Zibello” (codice IT4020019);
- più di 2 km a nord-ovest dal sito ZPS “Prati e ripristini ambientati di Frescarolo e Samboseto” (codice IT4020018) (Figura 40);

con interposti diversi elementi antropici quali strade, aree agricole intensive, nuclei abitativi sparsi; per tale motivo non è possibile rilevare alcuna interazione, diretta od indiretta, tra l'intervento in progetto e gli elementi esistenti della Rete Natura 2000, posto che l'impianto agrivoltaiico in progetto non genererà scarichi, emissioni o rumori che possano arrecare disturbo all'ambiente esterno.

Si ritiene, quindi, che non sia necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di incidenza.




Figura 40 – Siti Protetti Rete Natura 2000; in blu l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).

Per quanto attiene alle aree IBA (*Important Bird Areas*), disponibili consultando il Geoportale nazionale fornito dal Ministero dell'Ambiente (<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/>) e aggiornate all'anno 2019, non si rilevano interferenze con l'area oggetto di studio.

In particolare, l'area IBA più vicina è localizzata circa 1,4 km a Sud - Est dall'area d'interesse ed è identificata con il codice IBA197, denominata "Bassa Parmense". L'area IBA199 "Fiume Po dal Ticino al Isola Boscone" si trova circa 2,5 km a Nord – Est (Figura 41).

Non si rilevano interferenze con l'area oggetto di studio.





*Figura 41 – Aree IBA; in rosso l'area d'intervento (area in disponibilità del Proponente).*

## 5 LINEE ELETTRICHE: NORMATIVA DI SETTORE E VINCOLI INTERFERITI

### 5.1 Norme in materia di opere relative alle linee elettriche

Per immettere in rete le potenze elettriche di progetto si rende necessario realizzare adeguate opere di connessione. Per ulteriori dettagli in merito alla progettazione del collegamento alla rete elettrica si rimanda alla consultazione della documentazione tecnica di progetto.

In questa sede è sufficiente ricordare che, sulla base delle indicazioni contenute nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) formulata dal Gestore di rete, l'intervento in progetto prevede di realizzare circa 1.600 m di cavidotto sotterraneo MT, da posare sotto asfalto e sotto terreni agricoli. In particolare la linea interrata percorre, in uscita dall'area di impianto, la S. C. del Martello, quindi attraversa il Canale di Busseto per immettersi sulla S.P. 94 (Via C. Enzo). Da qui il cavidotto prosegue verso ovest sotto terreni agricoli, collegandosi infine alla esistente cabina primaria AT/MT VIDALENZO.

Nella Figura 42 è riportato uno stralcio su C.T.R. del tracciato di connessione.





Figura 42 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete (in linea tratteggiata di colore magenta la linea di connessione alla rete del Gestore nazionale, in linea blu o verde continua i canali interferiti dagli attraversamenti di linea).

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 77 / 85
		Numero Revisione
		00

Questa soluzione garantisce la fattibilità dell'allacciamento ed è, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale. Le linee elettriche in progetto, infatti, si sviluppano tutte in cavo interrato. Sebbene il tracciato interrato MT in progetto possa rientrare nelle casistiche di applicazione della L.R. 17 luglio 2023, n.8 riportante “Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale”, che ha abrogato la previgente L.R. 10/93, nel caso specifico l'autorizzazione del tracciato interrato MT in progetto, configurandosi come opera connessa all'impianto agrivoltaico di produzione di energia da fonti rinnovabili, sarà ottenuta con procedura di Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.


Come già evidenziato in precedenza, occorre considerare che la Regione Emilia - Romagna ha chiarito le situazioni nelle quali si rende necessaria la Variante urbanistica nell'ambito dei procedimenti autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili. In particolare la nota prot. PG/2011/63963 del 10/03/2011 chiarisce che *“l'autorizzazione alla installazione dell'impianto fotovoltaico, comprensivo delle opere connesse, non comporta variante urbanistica quando si richiede di installare l'impianto in una delle aree idonee di cui alla delibera n. 28/2010; la necessità di effettuare la variante potrebbe però essere necessaria sotto il profilo espropriativo quando le opere di connessione (per allacciare l'impianto alla rete elettrica) debbano attraversare aree che non siano nella disponibilità del richiedente. In tal caso il richiedente dovrà, con la domanda di autorizzazione, chiedere l'attivazione della procedura espropriativa e nell'ambito del procedimento unico deve essere effettuata variante con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle opere; la necessità della procedura espropriativa viene meno nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione abbia concluso accordi bonari con tutti i proprietari delle aree interessate dall'attraversamento della linea elettrica”*.

Nel caso specifico parte del tracciato delle opere di connessione (cavidotto MT interrato), indicato da e-distribuzione nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), interessa anche terreni che risultano essere catastalmente di proprietà privata e che attualmente non si trovano nella disponibilità del Proponente. Pertanto, alla luce del parere sopra riportato, si renderà necessaria l'attivazione di una procedura espropriativa e quindi anche di variante urbanistica (in particolare coinvolgendo il Piano Operativo Comunale – POC) per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Questa impostazione è coerente con la prevista attivazione del procedimento autorizzatorio unico ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii.: si rammenta, infatti, che l'art.12 comma 3 del citato decreto specifica che l'autorizzazione unica “[...] costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

## 5.2 Compatibilità della soluzione di connessione con gli strumenti di pianificazione

Considerando, come riportato nel paragrafo precedente e meglio descritto negli elaborati progettuali, che la linea elettrica MT di progetto sarà interamente realizzata in cavo interrato, si ritiene che tale intervento progettuale non potrà in alcun modo interferire con gli aspetti di carattere territoriale e, in particolare, di tipo paesaggistico espressi dagli strumenti di pianificazione territoriale.



	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 78 / 85
		Numero Revisione
		00

Rispetto a tale elemento progettuale, pertanto, si ritiene opportuno trattare unicamente gli aspetti urbanistici direttamente interessati ed espressi dalla pianificazione comunale.

Dall'analisi della Tavola di "2A.1 - Vincoli e tutele del territorio" del P.S.C. del disciolto Comune di Polesine Parmense (Figura 43) si evince che i cavidotti interrati interessano:

- area di fascia C del P.A.I. (normata dall'articolo 18 delle N.T.A. di P.S.C.);
- in parte una "zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale: i dossi" (normata dall'art. 19 delle N.T.A. di P.S.C.).

Per quanto attiene all'interessamento dell'area di fascia C del P.A.I. del Po, l'articolo 18 delle N.T.A. di Piano, evidenziando che entro la fascia C sono ricomprese "*aree non interessate da problematiche idrauliche significative*", rimanda alla consultazione dell'art. 31 "Area di inondazione per piena catastrofica – Fascia C" delle N.T.A. del P.A.I. Occorre osservare che suddetto articolo, al comma 4, dispone che compete agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica la regolamentazione delle attività consentite, i limiti ed i divieti.

Si evidenzia che la modalità di realizzazione dei cavidotti sarà interamente in cavo interrato e non sarà invasiva, interesserà strade esistenti o terreni riducendo al minimo l'effettiva occupazione di suolo; in particolare, i cavidotti di collegamento che non interesseranno le esistenti sedi stradali saranno posati prevedendo un semplice rinterro degli scavi effettuati per la posa degli stessi. La cabina di consegna sarà collegata in antenna alla CP esistente di Vidalezzo in area già dedicata alle infrastrutture di rete.

Per quanto sopra argomentato non si ravvedono elementi ostativi alla realizzazione delle opere di collegamento alla rete del gestore nazionale.

Per quanto riguarda i dossi di pianura, l'articolo 19 delle N.T.A. di Piano relativo alla tutela dei dossi dispone la possibilità di realizzazione di "*nuovi edifici, nel rispetto delle disposizioni dei relativi ambiti territoriali*" per i quali "*dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche edilizie ed urbanistiche*:"

- *altezza massima: 1 piano fuori terra;*
- *localizzazione adiacente ad impianti già esistenti;*
- *rispetto delle specifiche disposizioni definite nel RUE l'edilizia in ambito rurale.*

*In queste aree sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche e ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive finì a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti".*

Si rileva che la realizzazione della linea elettrica MT in cavo interrato non implicherà alcuna modifica apprezzabile delle caratteristiche morfologiche dell'area di cui trattasi, non presentando quindi aspetti di contrasto con quanto previsto.





Figura 43 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete su stralcio Tav. Vincoli 2A.1 del P.S.C. del disciolto Comune di Polesine Parmense (in rosso parte delle aree dell'impianto agrivoltaiico in progetto in disponibilità del Proponente, in linea magenta tratteggiata la linea MT di progetto di connessione alla rete del Gestore nazionale).

Dalla consultazione della Tavola 2B.1 “Vincoli e tutele del territorio” del P.S.C. del disciolto Comune di Polesine Parmense (Figura 44) si evidenzerebbe che la linea interrata MT di progetto interesserebbe “Beni interesse paesaggistico” – nella fattispecie, la fascia di tutela paesaggistica (150 m) del Canale di Busseto, normati dall’art. 21 delle N.T.A. di Piano, nonché la “fascia di pertinenza fluviale” relativa al summenzionato canale, le cui disposizioni sono riscontrate all’articolo 17 delle Norme di Piano.

Come riportato all’art. 21 sopra indicato, “Il P.S.C. individua con apposito simbolo grafico i beni sottoposti all’art. 142 lettera c) del D. Lgs. 42/04. Rientrano in questo ambito:

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 80 / 85
		Numero Revisione
		00

[...]

*b) i corsi d'acqua indicati come meritevoli di tutela di rango comunale riportati in Allegato 5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: [...], il Canale di Busseto [...].*

*Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137” definisce le attività ammesse entro i 150 m dal piede degli argini dei corsi d'acqua tutelati.*

*[...]”*

Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo paesaggistico indicato dal PSC, innanzi tutto si evidenzia che il portale regionale minERva, che rappresenta il punto di riferimento e di condivisione delle informazioni detenute dalla Direzione Generale Cura del Territorio ed Ambiente della Regione Emilia-Romagna che ha provveduto ad un lavoro di rilevazione e condivisione dei vincoli paesaggistici con la Soprintendenza, non riporta il Canale di Busseto tra i corsi d'acqua sottoposti alle disposizioni dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.

Inoltre, per completezza di trattazione, anche il sito istituzionale della Regione Emilia – Romagna <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>, che raccoglie l'archivio dei beni culturali regionali soggetti a vincolo di tutela, non riporta il Canale di Busseto tra i corsi d'acqua sottoposti alle disposizioni dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.

Nel complesso, quindi, si ritiene che queste fonti informative aggiornino e superino quanto riportato dal PSC del disciolto Comune di Polesine Parmense, identificando il Canale di Busseto come non sottoposto a specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.

In ogni caso, considerando che la realizzazione della linea interrata MT di progetto non comporterà alcuna modificazione dello stato dei luoghi, essa non risulta soggetta al rilascio di autorizzazione paesaggistica, di tipo ordinario o semplificato.

Con riferimento all'interessamento della “fascia di pertinenza fluviale” relativa al Canale di Busseto, l'art.17 delle Norme di Piano specifica che suddetta fascia è un ambito che comprende, per il territorio comunale, la “fascia di 50 m dei corsi d'acqua elencati” alla lettera a) ovvero dell’“alveo dei corsi d'acqua indicati come meritevoli di tutela di rango comunale riportati in Allegato 5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: [...], il Canale di Busseto [...].


*“Nel rispetto di quanto indicato dal P.T.C.P., la tutela delle fasce di cui al presente articolo persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico – culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.*

*[...]”*

*Fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale, le opere di cui al comma precedente non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.”*

Per quanto attiene al caso di specie, non si ravvisano elementi di incompatibilità per le opere in esame, che determineranno l'attraversamento del canale e quindi l'interessamento della fascia qui




	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 81 / 85
		Numero Revisione
		00

considerata in cavo interrato, senza comportare alcun tipo di compromissione di cui all'art.17 sopra riportato.

Dall'analisi della Tavola 2B.1 (Figura 44) si rileva, altresì, l'interferenza della linea di connessione di progetto con la "fascia di rispetto degli elettrodotti 132 kV"; le disposizioni delle N.T.A. del P.S.C. sono contenute nell'art.58 "Fascia di rispetto degli elettrodotti" in cui sono richiamate le distanze minime di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o di una sottostazione o i disposti relativi alle edificazioni. Con specifico riferimento al caso di specie l'articolo in parola dispone *"l'obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno delle stesse, di richiedere all'Ente o Gestore preposto il nulla osta di competenza"*.

Per quanto sopra riportato, quindi, il Proponente dovrà ottenere il nulla osta di competenza del Gestore nazionale che sarà specificatamente invitato alla Conferenza di Servizi di approvazione del progetto in esame; si evidenzia, in ogni caso, che l'interferenza con la fascia di rispetto dell'elettrodotto è generata dalle linee di connessione dell'impianto agrivoltaico alla rete nazionale interrate, ovvero non da opere di edificazione.




LEGENDA

Fasce di pertinenza fluviali (50 metri)	
Beni di interesse paesaggistico (150 metri)	
Edifici di interesse storico	
Strade di progetto	
Fascia di rispetto degli impianti di depurazione	
Fascia di rispetto stradale	
Fascia di rispetto degli elettrodotti 132 kv	
Linea degli elettrodotti 15 kv esistente	
Linea degli elettrodotti 15 kv di progetto	
Limite di rispetto cimiteriale	
Perimetro centro abitato	
Confine comunale	

Figura 44 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete su stralcio Tav. Vincoli 2B.1 del P.S.C. del disciolto Comune di Polesine Parmense (in rosso parte delle aree dell'impianto agrivoltaico di progetto in disponibilità del Proponente, in linea magenta la linea di connessione MT di progetto alla rete del Gestore nazionale).

Dalla consultazione delle Tavole di R.U.E. 1.1 e 1.2 (Figura 45) si evince che la linea di connessione di progetto interesserà “ambiti di valorizzazione della vocazione produttiva” (art.39 delle N.T.A. del Regolamento Edilizio), determinando il collegamento con l'esistente C.P. Vidalenzo individuata come “Attrezzature urbane” (art. 54).

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 83 / 85
		Numero Revisione
		00


Non si rilevano elementi di incompatibilità per la realizzazione delle linee di connessione interrate di progetto con le disposizioni dell'art.39 di R.U.E. in quanto queste ultime in genere regolamentano interventi edilizi.

Per quanto attiene alla cabina primaria di trasformazione, la Soluzione Tecnica Minima Generale entro l'area della C.P. esistente prevede l'installazione di un trasformatore ed opere accessorie.

Come riportato sopra, tale cabina risulta inclusa in "Attrezzature urbane", normate dall'art.54 delle NTA che dispone quanto segue: *"Le aree classificate ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini delle opere di urbanizzazione secondaria. Valgono le disposizioni contenute nelle norme di PSC. Attraverso intervento diretto disciplinato dal presente regolamento sono previsti interventi di manutenzione ed integrazione delle strutture esistenti, nonché interventi previsti in progetti di opere pubbliche già approvati. Ogni altro intervento, compresa la realizzazione di nuove strutture, può essere programmato in sede di POC."*


Considerando che gli interventi previsti in corrispondenza della C.P. esistente consistono nell'installazione di un trasformatore ed opere accessorie, si ritiene che gli stessi si configurino come interventi di "integrazione delle strutture esistenti" e la loro attuazione risulti, pertanto, pienamente compatibile con quanto previsto dal RUE.





<b>AMBITI RURALI</b>	
Ambito di valorizzazione ambientale della golena di Polesine	
Aree rurali di valorizzazione della vocazione produttiva	
Ambiti periurbani con funzione ecologica	
Ambiti rurali di valore ambientale	
<b>AMBITI PER DOTAZIONI TERRITORIALI</b>	
Dotazioni urbane e territoriali	
Attrezzature urbane (AU)	
Attrezzature a servizio delle attività produttive e attrezzature speciali	
<b>AMBITI PER LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE</b>	
Aree per la viabilità ordinaria ed esistente	
Aree per la viabilità di progetto	
Rete ciclo-pedonale principale	
Perimetro e numero identificativo delle schede d'ambito	<b>1</b>
Confine comunale	
Alveo fiume Po	

*Figura 45 – Tracciato linea MT interrata di collegamento dell'impianto alla rete su stralcio Tav. 1.1 e 1.2 del R.U.E. del disciolto Comune di Polesine Parmense (in rosso parte delle aree dell'impianto agrivoltaico di progetto in disponibilità del Proponente, in linea magenta tratteggiata la linea MT di progetto di connessione alla rete del Gestore nazionale).*

	ID Documento Committente <b>CoD081_FV_BPR_00044</b>	Pagina 85 / 85
		Numero Revisione
		00

## ***Allegato 1***

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -  
risposta a istanza di interpello,  
MASE Registro Ufficiale prot. n.0130318 del 08/08/2023*



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA  
DIVISIONE III – ENERGIE RINNOVABILI

**AL COMUNE DI VILLALBA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA**  
**VIA VITTORIO VENETO 97, 93010**  
**[PROTOCOLLO@COMUNE.VILLALBA.CL.IT](mailto:PROTOCOLLO@COMUNE.VILLALBA.CL.IT)**

**E, P.C.**

**DIPARTIMENTO ENERGIA**  
**[DIE@PEC.MITE.GOV.IT](mailto:DIE@PEC.MITE.GOV.IT)**

**OGGETTO** Chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021.

Istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii

Con riferimento alla nota prot. n. 3180 del 30/05/2023, trasmessa a mezzo mail pec in data 30 maggio 2023, con cui codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 ai sensi dell'art. 3-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si risponde quanto segue.

**PREMESSE**

In data 30 maggio 2023 è stata acquisita al protocollo n. 3180 del Comune di Villalba una istanza di chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 con la quale si è denunciato quanto segue:

- da parte di alcuni operatori viene richiesto al Comune di Villalba, in quanto ente locale responsabile della procedura autorizzativa, di procedere ai sensi dell'Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 come convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, senza valutazioni ambientali, alla



autorizzazione in Procedura Abilitativa Semplificata di un impianto fotovoltaico con potenza inferiore a 10 MW;

- tale impianto è situato a una distanza inferiore ai 500 metri da impianti fotovoltaici esistenti (a terra di potenza superiore a 20 kW), trattandosi nella specie di area idonea.

### **QUESTIONE**

Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente Direzione motivato parere sulla questione che segue:

1. *conferma che nella definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici;*
2. *conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).*

### **QUADRO NORMATIVO**

1. **D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»:**

- **Art. 20** (rubricato «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»), **comma 8, lett. c-ter) n. 2):**

«8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».*

2. **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»:**

- **Art. 268** (rubricato «Definizioni»), **comma 1, lettera h):**

«h) **stabilimento:** il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;».

3. **D.M. 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte**

solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387» (Gazz. Uff. 23 febbraio 2007, n. 45)

- **Premesse**

«Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette»

- **Art. 5** (rubricato «Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti»), **comma 8:**

«8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette».

**4. Risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2012, con oggetto «Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza», Parte I;**

- **Parte 1.** (rubricato «Scambio sul posto, cumulabilità della potenza degli impianti»).

«Con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 e, successivamente, con la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, la scrivente ha precisato, tra l'altro, che qualora un ente non commerciale sia "soggetto responsabile" di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, che per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto o su un'area di pertinenza) risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici della sede dell'ente medesimo, l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (in seguito GSE) non assume rilevanza fiscale. Diversamente, se l'impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA».

**5. la Circolare 36/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 Dicembre 2013 OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali, Allegati: 1, Parte 6, pg 35;**

- **Allegati: 1, Parte 6,** (rubricato «Disciplina dello scorporo del valore del terreno ai fini dell'ammortamento»).

«Si ritiene, pertanto, che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale».

## PARERE

Si riscontra il quesito sollevato da codesto ufficio, con nota prot. n. 3180 del 30/05/2023, in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021.

Riguardo al tale richiesta, si osserva quanto di seguito riportato, anticipando che l'interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in valutazione appare condurre alla conclusione in virtù della quale nella definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW.

A tali fini, giova in primo luogo rilevare che la previsione legislativa di aree da considerarsi immediatamente idonee (e dunque nella fase antecedente la determinazione delle medesime aree da parte delle Regioni sulla base dei criteri statali previamente stabiliti) si inserisce nel solco del rilevante pacchetto di misure adottate dal legislatore nazionale al fine di riscontrare l'esigenza di promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile a fronte degli obiettivi sfidanti nazionali ed europei.

Nell'ambito di tale strategia, si inserisce per l'appunto l'intervento normativo di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, teso a prevedere un novero rilevante di misure finalizzate a velocizzare in modo significativo l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso un approccio semplificativo che possa consentire ed accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in maniera più armonioso ed efficace su tutto il territorio nazionale, valorizzando il coinvolgimento proattivo dei territori interessati.

La disciplina prescritta per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, un novero di aree considerate immediatamente idonee nelle more della puntuale individuazione di superfici e aree idonee ad opera di specifici decreti ministeriali.

Tale disposizione, alla lettera c-ter), punto 2), regola la possibilità che, con esclusivo riferimento ad *«impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,»* e *«in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»*, vengano considerate quali idonee le *«le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento»*<sup>1</sup>.

Pertanto, la previsione consente la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, e delle relative opere connesse, anche su aree interne ad impianti e stabilimenti industriali nonché su aree classificate quali agricole a condizione che vengano situate in un perimetro di *«non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento»*.

La disposizione, inoltre, indica quale riferimento espresso per la definizione di stabilimento quanto previsto dall'art. 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si individua lo stabilimento come *«il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività»*.

---

<sup>1</sup> V. art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2), del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»*.



Tanto premesso, la questione in valutazione attiene alla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale. Tanto, al fine di consentire l'applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell'art. 20, comma 8, *c-ter*, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall'impianto stesso.

Al fine di fornire una corretta interpretazione delle norme in esame, occorre indagare la *ratio* posta a fondamento della scelta legislativa che le ha individuate.

La previsione di un limite di non più di 500 metri di distanza da impianti e stabilimenti industriali, per ritenere zone agricole quali idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici a terra, risulta essere il frutto di un contemperamento di diversi interessi contrapposti.

Tale bilanciamento trova causa nella necessità da un lato di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili<sup>2</sup> e dall'altro di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.

Infatti, l'applicazione del medesimo regime autorizzatorio previsto per le aree idonee alle zone agricole in un perimetro di non più di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali appare giustificata dall'esigenza di consentire la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell'area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente interessate dagli effetti derivanti dall'esercizio delle attività industriali.

Proprio tali attività, sono richiamate nella definizione di stabilimento fornita nell'art. 268 (rubricato «Definizioni»), comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*». Tale nozione, che con esclusivo riferimento alle attività esercitate ben può essere estesa a quella di impianto industriale, si riferisce, per quanto di interesse, al luogo in cui «*il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti*».

Un impianto fotovoltaico, infatti, è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo.

Il fatto che l'impianto fotovoltaico, di potenza superiore ai 20kW, nella sua produzione del bene energia elettrica non produca direttamente emissioni non osta all'attribuzione della qualifica di stabilimento in quanto l'art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede anche che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta anche al «luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività», dove l'attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene.

Il decreto ministeriale<sup>3</sup> del 19 febbraio 2007 emanato dal Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto, per perseguire lo scopo di diffusione delle fonti rinnovabili, ovvero della produzione elettrica dal fotovoltaico per uso domestico e di autoconsumo fissando la soglia dei 20 KW, di ribadire sia nelle premesse, dove si specifica che «*gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette*», che nell'art. 5, comma 8, dove si stabilisce che «*gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono*

---

<sup>2</sup> Cfr., *ex multis*, Corte Cost., sent. n. 76 del 2022 nella misura in cui chiarisce come i principi fondamentali di «*celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (... n.d.r.) sono al contempo attuativi di direttive dell'Unione europea e riflettono anche impegni internazionali volti a favorire l'energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019)*».

<sup>3</sup> D.M. 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

*considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale»* che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono di ritenersi impianti non industriali. Ne consegue che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a tale soglia siano da ritenersi compresi nella categoria degli impianti industriali.

Tale definizione e classificazione è stata ribadita anche dall'Agenzia delle Entrate, anche se per fini diversi alla classifica degli impianti fotovoltaici, ai fini fiscali nella risoluzione n. 32/E del 4 aprile 2012 dove si chiarisce che *«l'impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA»* e dunque afferma che gli impianti di potenza di potenza superiore a 20 kW svolgono un'attività commerciale.

L'Agenzia delle Entrate tramite la Circolare 36/E del 19 dicembre 2013 avendo ad oggetto proprio gli aspetti catastali e aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici specifica che *«Si ritiene, pertanto, che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale»*. Appare, dunque, evidente che per gli impianti la classificazione catastale di dove è collocato l'impianto fotovoltaico non rilevi.

In via di conclusione un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento anche al "luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Pertanto, si conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l'installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**[Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale ai sensi**



Valeria Amendola  
Ministero della  
Transizione  
ecologica  
DIRETTORE  
GENERALE  
08.08.2023  
08:56:24  
GMT+01:00